

N. 281

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2021)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1159 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 GIUGNO 2019 RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2008/106/CE CONCERNENTE I REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE PER LA GENTE DI MARE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2005/45/CE RIGUARDANTE IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI ALLA GENTE DI MARE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, gli articoli 1, 28 e l'allegato A, n. 28;

Vista la direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, recante attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007, recante procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2007;

Visti gli emendamenti adottati a Manila dal 21 al 25 giugno 2010 dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW), in particolare le Risoluzioni 1 e 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole *"titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea"* sono inserite le seguenti: *"o da un Paese terzo con il quale le Autorità competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento"*.

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da *"portuali"* fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: *"di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;"*;

b) alla lettera b), le parole da *"11 febbraio 2014"* fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: *"23 dicembre 2020, n. 190;"*;

c) dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti:

"qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29;"



qq-ter) codice polare: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1.”;

d) alla lettera fff), le parole “dall'autorità marittima italiana competente” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ufficio consolare”;

e) alla lettera hhh), le parole “o di un certificato di addestramento” sono sostituite dalle seguenti: “, di un certificato di addestramento o di una prova documentale”;

f) dopo la lettera qq), sono aggiunte le seguenti:

“qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4;

qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi:

- 1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
- 2) ore diurne;
- 3) visibilità buona;
- 4) distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed entro i limiti del circondario marittimo;
- 5) vento non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
- 6) mare non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona di mare che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, le parole: “personale marittimo e delle relative qualifiche professionali,” e le parole: “, gestione del sistema informativo della gente di mare” sono soppresse; al secondo periodo, la parola “portuali” è sostituita dalle seguenti: “di sistema portuale”;
- b) al comma 4, le parole: “, università e ricerca” sono soppresse;
- c) al comma 7, le parole “Le autorità consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione,” sono sostituite dalle seguenti: “Gli uffici consolari”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole “alla Commissione europea” sono inserite le seguenti: “e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)”.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 3, alinea, dopo le parole “di cui all'articolo 3” sono inserite le seguenti: “*commi 1, 2, 5 e 6,*”;
- b) al comma 4, lettera b), le parole “*una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato*” sono sostituite dalle seguenti: “*una formazione teorico-pratica adeguata circa l'uso dei simulatori utilizzati*”;
- c) al comma 5, dopo la parola “rilasciano” sono inserite le seguenti: “*il certificato di addestramento ovvero*”;
- d) al comma 7, dopo le parole “di cui all'articolo 3,” sono inserite le seguenti: “*commi 2, 3, 5 e 6,*”.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 12, le parole “*dalle autorità consolari*” sono sostituite dalle seguenti: “*dagli uffici consolari*”;
- b) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
“*12-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.*
12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis è certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.”;
- c) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*ed è rilasciata previa verifica dell'autenticità del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7*”;
- d) al comma 14, dopo le parole “*in originale,*” sono inserite le seguenti: “*in formato cartaceo o digitale,*”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole “*individuano e comunicano*” sono inserite le seguenti: “*all'Organizzazione marittima internazionale (IMO),*”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “*commi 1, 2,*” è aggiunta la seguente: “*4,*”;
- b) al comma 2, dopo le parole “*commi 1, 2,*” è aggiunta la seguente: “*4,*”;
- c) al comma 4, dopo le parole “*Commissione europea*” sono inserite le seguenti: “*e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)*”.



ART. 9

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole "Stati membri dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'articolo 119 del codice della navigazione,";

2) alla lettera b), le parole "successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "della legge 28 ottobre 1962, n. 1602";

3) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) aver sostenuto con esito favorevole presso un istituto, ente o società riconosciuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze acquisite in esito all'addestramento conseguito all'estero,";

4) alla lettera d), dopo le parole "del codice STCW" sono aggiunte le seguenti: "con le modalità stabilite con provvedimento delle autorità competenti di cui all'articolo 3";

b) al comma 7, dopo le parole "dell'articolo 17" sono aggiunte le seguenti: "che, ai sensi del punto 3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero".

ART. 10

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, la parola "può" è sostituita dalle seguenti: "e gli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura di informare il Ministero della salute,".

ART. 11

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "ad esclusione di quelli di cui" sono inserite le seguenti: "al capitolo V, regola V/3 e";

b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice STCW.".

ART. 12

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dell'organizzazione del lavoro a bordo".



ART. 13

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole "dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271".

ART. 14

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole "dell'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "o di un Paese terzo".

ART. 15

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola "rilasciati" sono inserite le seguenti: "in formato cartaceo o digitale";

2) le parole " , V/1-2 e VII" sono sostituite dalle seguenti: "e V/1-2";

3) dopo le parole "Stati membri dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "che permettono ad un marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacità specifica attestata dal certificato di addestramento";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La Capitaneria di porto accetta un attestato di addestramento compiuto da un marittimo, indipendentemente dalla sua nazionalità, in Paesi membri dell'Unione europea ai fini dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare italiane ai sensi dell'articolo 119 del codice della navigazione, ovvero per il rilascio di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, a seguito della presentazione da parte del marittimo dell'attestazione di superamento, con esito favorevole, dell'esame finale sostenuto presso un istituto, ente o società riconosciuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 5, comma 1."

ART. 16

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , accompagnata da un'analisi preliminare della conformità di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo";

b) il comma 4 è abrogato.

ART. 17

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 23, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tal fine, non si tiene conto delle violazioni di lieve entità di cui al comma 11."



ART. 18

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole da "di cui all'allegato IV" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a fini di analisi statistica, per le finalità di cui all'Allegato II, lettera B), punto 4 del presente decreto e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche".

ART. 19

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Disposizioni transitorie

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, confrontano i livelli di competenza richiesti:

a) ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW e stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza;

b) ai marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas, prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e richiedono, se necessario, che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche."

ART. 20

(Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate e seguenti modifiche:
- la Regola V/2 è sostituita dalla Regola V/2 di cui all'allegato I del presente decreto;
 - dopo la regola V/2 sono inserite le regole V/3 e V/4 di cui all'allegato II del presente decreto.

ART. 21

(Clausola di invarianza finanziaria)

- Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave da passeggeri devono soddisfare i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW.
3. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
4. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 7, 8 e 9 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
5. Il personale in servizio a bordo di navi da passeggeri completa l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi da passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilità individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.
6. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.
7. I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati conformemente ai capi II, III e VII del presente allegato e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi da passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.
8. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
9. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.
10. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformità dei punti da 6 a 9 della presente regola.



Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.
2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai successivi punti da 4 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. Tutta la gente di mare in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, deve ricevere l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 15, comma 1, lettera d), del presente decreto legislativo.
4. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF deve possedere un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette navi.
5. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF deve aver completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.
6. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla regola V/1-2, punti 2 e 5, o alla regola V/1-2, punti 4 e 5 su navi gasiere, si ritiene soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.
7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF devono possedere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.
8. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di addestramento di cui al punto 4:
 - 8.1. deve aver completato una formazione avanzata riconosciuta per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e
 - 8.2. deve aver completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al precedente punto 8.1.
9. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:
 - 9.1. soddisfatto i requisiti di cui al punto 6;



- 9.2. soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e
- 9.3. prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di:
- 9.3.1. navi soggette al codice IGF;
- 9.3.2. navi cisterna che trasportano, in qualità di carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure
- 9.3.3. navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di infiammabilità per la propulsione.
10. Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.
11. La gente di mare in possesso di certificati di addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequenta, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostra di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

Regola V/4

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari

1. I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve aver completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.
3. I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve:
 - 4.1. soddisfare i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari;
 - 4.2. aver prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o deve aver prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente; e
 - 4.3. aver completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.
5. Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.
6. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 2:
 - 6.1. avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure
 - 6.2. avendo superato un corso di formazione organizzato conformemente agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari.
7. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 4:
 - 7.1. avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella



sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

7.2. avendo superato un corso di formazione conforme agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due mesi durante i cinque anni precedenti.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare. La delega per l'attuazione della direttiva è prevista dall'articolo 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (Allegato A, n. 28).

La direttiva 2008/106/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2019/1159, è stata recepita con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. Al fine del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1159, si è ritenuto opportuno intervenire con la tecnica della novella legislativa, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, lettera e) della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La direttiva (UE) 2019/1159 è entrata in vigore il 1° agosto 2019 e prevede quale termine di recepimento il 2 agosto 2021.

La Convenzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) S.T.C.W. '78, come emendata, ratificata dall'Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739 recante la "Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione, stabilisce gli *standard* di addestramento, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare.

In data 7 luglio 1995 i Paesi aderenti all'IMO hanno emendato l'Annesso alla Convenzione suddetta con la Risoluzione 1, mentre con la Risoluzione 2 è stato adottato il Codice STCW (STCW Code).

La Convenzione è entrata pienamente in vigore il 1° febbraio 2002.

Nel giugno 2010 sono stati adottati a Manila gli emendamenti alla Convenzione in parola. Ulteriori disposizioni della Convenzione, come emendata, sono oggetto della direttiva 2008/106/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1159.

La direttiva (UE) 2019/1159, che si recepisce con il presente schema di decreto legislativo, abroga la direttiva 2005/45/CE e apporta sostanziali modifiche alle procedure, seguite dalla Commissione europea per il riconoscimento dei certificati emessi da Paesi terzi, disponendo altresì il riconoscimento dei certificati posseduti dai marittimi da parte degli Stati membri. In particolare, la disposizione di cui al paragrafo 1, punto 2), lettera b) della direttiva (UE) 2019/1159, che modifica l'articolo 2 della direttiva 2008/106/CE, impone agli Stati membri il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri ai marittimi, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Per maggiore chiarezza, si evidenzia che la Convenzione STCW 78/95, come emendata, definisce i certificati di seguito specificati:

- certificati di competenza (CoC): rilasciati ai sensi delle Regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6 a comandanti, primi ufficiali di coperta e di macchina, ufficiali di coperta e di macchina, ufficiale elettrotecnico e ai sensi della Regola IV/2 agli operatori GMDSS (di competenza del Ministero dello sviluppo economico). Tali certificati, se emessi da uno Stato diverso da quello della bandiera della nave, devono essere convalidati mediante rilascio del c.d. *endorsement*;
- certificati di addestramento (CoP): rilasciati ai sensi delle Regole II/4, II/5, III/4, III/5 e III/7 ai comuni di macchina, di coperta e elettrotecnici e ai marittimi abilitati di macchina e coperta. Non necessitano di *endorsement*.

Tutti i predetti certificati (sia CoC che CoP) rappresentano l'abilitazione a svolgere una determinata funzione a bordo, in mancanza dei quali, quindi, il marittimo non può lavorare. Devono essere rilasciati dall'Amministrazione marittima per attestare che il marittimo è formato e addestrato con gli *standard* minimi richiesti dalla Convenzione;

- certificati di addestramento (CoP): rilasciati ai sensi delle Regole V/1-1 e V/1-2 a comandanti e ufficiali che imbarcano su navi speciali (chimichiere, gasiere e petroliere). Dal possesso di questa



tipologia di certificato dipendono le limitazioni all'imbarco su tali tipologie di navi. Necessitano di *endorsement*;

- certificati di addestramento (CoP): rilasciati ai sensi delle Regole V/1-1 e V/1-2 ai comuni che imbarcano su navi speciali (chimichiere, gasiere e petroliere). Dal possesso di questa tipologia di certificato dipendono limitazioni all'imbarco su tali tipologie di navi. Non necessitano di *endorsement*;
- certificati di addestramento (CoP): rilasciati ai sensi delle Regole V/3 (navi soggette a IGF Code), e V/4 (navigazione in acque polari). Non necessitano di *endorsement*;
- certificati di addestramento (CoP): rilasciati ai sensi delle Regole VI/1 (*basic training*), VI/2 (*survival craft, rescue boats and fast rescue boats*), Reg. VI/3 (antincendio avanzato), VI/4 (*first aid e medical care*) di competenza del Ministero della salute e VI/6 (*security awareness*). Tali certificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, sono propedeutici al rilascio dei certificati di cui al punto 1 e, pertanto, non è richiesto l'*endorsement*.

La direttiva che si recepisce richiede, come sopra specificato, il riconoscimento delle varie tipologie di certificati rilasciati da uno Stato membro, indipendentemente dalla cittadinanza del marittimo. Infatti, lo spirito della direttiva è quello di attuare uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo, ossia di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione. Tale circolazione contribuisce a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, evitando così una situazione in cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale adeguatamente formato della giusta combinazione di capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è ritenuto essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare.

Nel recepire le modifiche apportate dalla direttiva, lo schema modifica il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e nel dare attuazione alla delega, in ossequio alla previsione di cui all'articolo 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53, introduce le definizioni di "acque protette" e "acque adiacenti alle acque protette".

In attuazione del suddetto criterio di delega, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha condotto, con il contributo della rappresentanza italiana presso l'UE, un'indagine preordinata ad acquisire informazioni circa gli orientamenti degli Stati membri in ordine alla definizione, nel loro diritto interno, di "*sheltered waters*".

Dall'analisi condotta è emersa una sostanziale non uniformità degli Stati membri in ordine alla problematica in questione. Al netto dei mancati riscontri, infatti, si è avuto modo di riscontrare una mancanza di elaborazione del concetto di "acque protette" ovvero, in diversi casi, un rimando ad altre norme interne. Nello specifico:

- nel caso della Germania, il concetto di "*sheltered waters*" non è definito in maniera esplicita. Si fa riferimento ad una legge federale, in relazione allo scopo di applicazione della direttiva 2008/106/EC (articolo.1.11), il cui testo, in lingua tedesca, parrebbe escludere dal perimetro di applicazione le sole unità impiegate in acque interne, porti e foci dei fiumi;
- l'Irlanda, di contro, parrebbe considerare come "*seagoing ship*" quelle unità che navigano oltre quelle aree definite "*smooth and partially smooth waters*" così come elencate nella Marine Notice 1/20182. Nel documento vi è un elenco dettagliato delle zone considerate "*smooth and partially smooth waters*" e definite Port Areas sulla base, tra l'altro, dei seguenti requisiti:
 1. *Areas which are not fully exposed to open sea forces;*
 2. *A recent study by an organization into wave heights around the coast;*
 3. *Feedback from competent persons and persons with local knowledge;*
- per quanto attiene invece all'orientamento della Spagna e del Portogallo, le relative disposizioni sembrerebbero riferite ad un distinto ambito di applicazione, ossia quello della MLC 2006. (la



convenzione sul lavoro marittimo) che, per natura e finalità di tutela perseguite, risulta essere non pertinente agli scopi perseguiti dalla Convenzione STCW 78/95.

Quanto sopra premesso, per la definizione di “acque protette” si ritiene utile trarre spunto dalla circolare del Ministero della marina mercantile n. 92 del 4 gennaio 1994 che, in sintesi, considera “acque tranquille”, ai fini del trasporto passeggeri, le zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro limiti operativi alquanto stringenti. Il tutto in considerazione, altresì, del fatto che le definizioni di “acque protette” e “acque adiacenti alle acque protette” non sono contenute né nella direttiva 2008/106/CE né nella direttiva (UE) 2019/1159, che non fanno alcun riferimento alla problematica delle “acque protette”.

Infine, lo schema di decreto apporta modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 per aggiornare l'attuale riferimento alle “*autorità consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione*” con la seguente locuzione “*uffici consolari*”.

Lo schema di decreto si compone di 21 articoli e 2 allegati.

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 per meglio definire il campo di applicazione del provvedimento, prevedendone l'applicazione, oltre che ai marittimi italiani e a quelli comunitari, a quelli di Paesi terzi con i quali le amministrazioni competenti abbiano stipulato un accordo di reciproco riconoscimento. Infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo, attualmente vigente, prevede che esso “si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea,...”. Tale formulazione, tuttavia, esclude tutti i lavoratori marittimi di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato dal Paese terzo. La Regola I/10 della Convenzione STCW '78, così come la direttiva 2008/106/CE, prevede il riconoscimento anche di tali ultimi certificati purché lo Stato “ospitante” (cioè lo Stato che riconosce i certificati) e il Paese terzo abbiano stipulato un accordo di riconoscimento. Pertanto, al fine di rendere più chiara la normativa nazionale, l'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 1 del decreto legislativo, prevedendone espressamente l'applicazione anche ai lavoratori marittimi titolari di un certificato rilasciato da un Paese terzo con il quale le Autorità competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 per aggiornare i riferimenti alla luce del nuovo decreto di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190). Vengono, inoltre, introdotte le nuove definizioni previste dall'articolo 1, punto 1, della direttiva (codice IGF, ossia il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29; codice polare, ossia il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1; acque polari, definite come le acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4). Inoltre, nella definizione di “convalida di riconoscimento”, viene sostituito il riferimento all'autorità marittima italiana competente con quello dell'ufficio consolare in quanto gli *endorsement* sono rilasciati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo, esclusivamente dagli uffici consolari. Alla lettera hhh), nel definire lo stato membro ospitante, è inserito il riferimento al riconoscimento anche delle prove documentali, conformemente a quanto previsto dal nuovo punto 43 dell'articolo 1 della direttiva 2008/106/CE introdotto dall'articolo 1, numero 1) della direttiva 2019/1159. In attuazione infine di quanto disposto dall'articolo 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53, vengono introdotte le definizioni di “acque protette” e “acque adiacenti alle acque protette”, per la cui analisi si rinvia a quanto specificato in premessa.



L'articolo 3 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 al solo fine di allineare il testo a disposizioni intervenute dopo l'approvazione del suddetto decreto legislativo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunichi le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione, oltre che alla Commissione europea, anche all'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Detta previsione, di tenore analogo a quelle di cui agli articoli 7 e 8 dello schema che modificano, rispettivamente, gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, discende da specifici obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione STCW: comunicazione che, già all'attualità, sono inoltrate all'IMO in esecuzione dei suddetti obblighi, pur in assenza di specifica previsione normativa contenuta nell'ordinamento italiano. Pertanto, in aderenza alla necessità di assicurare un miglior coordinamento con le disposizioni vigenti e in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, viene introdotta la richiamata novella, che di fatto si limita a disciplinare un'attività già svolta dall'amministrazione. Si specifica inoltre che la Convenzione, così come la direttiva 2019/1159, prevedono audit quinquennali di sorveglianza sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti. Tali audit sono generalmente effettuati anche verificando la coerenza della normativa nazionale vigente e, pertanto, la mancata previsione normativa della comunicazione all'IMO potrebbe essere motivo di osservazione da parte dell'IMO stesso. Per completezza, si specifica che l'Italia sarà soggetta ad audit di sorveglianza nel febbraio 2022.

L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo, specificando ai commi 3 e 7 le singole autorità competenti, rispettivamente, a definire la disciplina per il conseguimento del certificato di competenza e del certificato di addestramento e delle prove documentali e a effettuare il controllo delle attività di formazione ed addestramento. Inoltre, al comma 4, lettera b), viene riformulata la parte relativa alla formazione afferente all'uso di simulatori nell'attività di addestramento al fine di rendere la disposizione più facilmente attuabile. Infine, al comma 5 è inserito il riferimento al certificato di addestramento in quanto alcuni certificati di addestramento (ad esempio, antincendio avanzato, *security*, *Polar Code*, cisterne, etc.) sono rilasciati direttamente dai centri autorizzati.

L'articolo 6 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. Vengono inseriti i commi 12-bis e 12-ter per prevedere, a tutela della sicurezza della navigazione e in ottemperanza alle previsioni di cui alla regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, che i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. Detta disposizione dà attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 5-ter, paragrafo, 7, della direttiva, che prevede che lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo posseda una conoscenza adeguata della propria legislazione marittima. Detta conoscenza viene certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento, analogamente a quanto previsto, per fattispecie simile, all'articolo 20, comma 9, del vigente decreto legislativo.

Inoltre, si prevede, in attuazione dell'articolo 1, punto 2), lettera b) della direttiva, che la convalida di riconoscimento è rilasciata previa verifica dell'autenticità del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari.

Il comma 14 del decreto legislativo 71 del 2015 viene modificato con l'inserimento della previsione che il comandante della nave può custodire i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi, oltre che nel classico formato cartaceo, anche in formato digitale. Detta



disposizione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, punto 3), lettera a), della direttiva, risponde alla necessità di incrementare la digitalizzazione dei dati, quale parte integrante dei progressi tecnologici nel settore della raccolta e della comunicazione dei dati, al fine di contribuire alla riduzione dei costi e all'uso efficiente delle risorse.

L'articolo 7 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie di propria competenza, comunicano eventuali pratiche fraudolente riscontrate, oltre che alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, anche all'Organizzazione internazionale marittima (IMO) per le ragioni già esplicitate con riferimento all'articolo 4 dello schema.

L'articolo 8 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. Alla lettera a) e alla lettera b) viene richiamato anche il Ministero dell'istruzione nel novero delle autorità competenti che garantiscono che le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, di convalida di riconoscimento e di rinnovo siano costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti. Tale disposizione si rende necessaria in quanto il Ministero dell'istruzione è competente in ordine ai programmi scolastici degli Istituti tecnici logistica e trasporti di formazione degli Allievi Ufficiali. Pertanto, anche le attività del relativo percorso scolastico devono essere coerenti con un sistema di gestione per la qualità. Inoltre, alla lettera c) dello schema è prevista la comunicazione dell'esito della valutazione delle Autorità competenti anche all'Organizzazione internazionale marittima (IMO), per le ragioni già esplicitate con riferimento all'articolo 4 dello schema.

L'articolo 9 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. In particolare, viene inserita la lettera c-bis) al comma 1 richiedendo che, per il rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento, i lavoratori marittimi che abbiano effettuato l'addestramento all'estero devono aver sostenuto con esito favorevole l'esame atto a dimostrare il possesso delle relative competenze. Detta previsione è determinata dalla circostanza che alcuni Stati membri includono alcune competenze (previste dalle Sezioni A del Codice STCW) in corsi di addestramento base piuttosto che in quelli di addestramento avanzato, mentre altri Paesi prevedono maggiori competenze nel corso avanzato piuttosto che in quello base. In detta ipotesi, quindi, se un marittimo effettuasse il corso base in uno dei Paesi del primo caso anzidetto e il corso avanzato in uno dei Paesi del secondo caso, non avrebbe tutte le competenze richieste dalla Convenzione. Pertanto, l'addestramento effettuato in Paesi diversi potrebbe non garantire il raggiungimento di tutti gli *standards* prescritti, ragion per cui è stata inserita la previsione in parola, considerato che l'Amministrazione, nel rilasciare uno dei predetti certificati, si assume la responsabilità di garantire che il marittimo è adeguatamente addestrato e formato. Per tale ragione l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 3) dello schema prevede, per il rilascio di un certificato di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo, che il marittimo, iscritto nelle matricole della gente di mare italiana, indipendentemente dalla sua nazionalità e che abbia effettuato i corsi di addestramento in uno Stato membro, debba sostenere l'esame finale in parola.

Al comma 1, lettera b), dell'articolo 11 del decreto legislativo alla lettera b), le parole "successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "della legge 28 ottobre 1962, n. 1602", di tal che la norma novellata presenti un richiamo più preciso con riferimento ai requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, richiesti ai marittimi.

La modifica apportata al comma 7 del decreto legislativo mira a prevedere che le dispense concesse ai sensi del punto 3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente



all'IMO, a cura del medesimo Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le stesse motivazioni indicate all'articolo 4 della presente relazione.

L'articolo 10 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 per integrarne la previsione di cui al comma 6, concernente la possibilità, in casi di urgenza, di permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico e nei casi espressamente disciplinati, prevedendo che detta autorizzazione possa essere rilasciata, oltre che dall'autorità marittima, anche dagli uffici consolari, onde prevedere le stesse condizioni per gli imbarchi su territorio nazionale e quelli che avvengono all'estero. Dell'avvenuto rilascio è data comunicazione a Ministero della salute.

L'articolo 11 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. All'alinea del comma 1 si prevede, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, punto 6), lettera a) della direttiva, l'esclusione dalla dimostrazione quinquennale del mantenimento, delle competenze anche quelli di cui al capitolo V, regola V/3 (comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF). Per coloro che devono, invece, procedere al rinnovo quinquennale del certificato, è prevista (articolo 13, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legislativo) la dimostrazione di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.

In attuazione della previsione di cui all'articolo 1, punto 6), lettera b) della direttiva, è inserito il comma 2-bis all'articolo 13 del decreto legislativo, che prevede che i comandanti e gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari, devono soddisfare i requisiti previsti al comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, devono dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW. Si evidenzia inoltre che la disposizione relativa ai radioperatori indicata all'articolo 1, paragrafo 6, lettera a) della direttiva è già contenuta nel vigente articolo 13, comma 3, del decreto legislativo.

L'articolo 12 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 specificando, al comma 1, lettera b), che la compagnia di navigazione deve assicurare che a bordo delle proprie navi l'equipaggio sia formato anche in conformità alle disposizioni in materia di organizzazione del lavoro a bordo. Infatti, la tabella richiamata all'articolo 16, comma 4, che è quella di cui all'allegato II del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, si riferisce, oltre che ai servizi di guardia, anche ai servizi diversi da quest'ultima, ma comunque afferenti all'organizzazione del lavoro a bordo.

L'articolo 13 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 al fine di correggere un refuso, indicando il corretto riferimento all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 in luogo dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108.

L'articolo 14 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 specificando, al comma 6, che durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualità di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese non membro dell'Unione europea osservino il presente articolo. Infatti, il decreto legislativo n. 53 del 2011 prevede che il controllo da parte dello Stato di approdo (*Port State Control*) venga svolto nei confronti di tutte le navi che non battono la bandiera italiana, sia esse appartenenti ad un Paese UE che a uno Stato terzo.



L'articolo 15 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 inserendo una specifica relativa al riconoscimento dei certificati che abilitano il marittimo a lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacità specifica attestata dal certificato di addestramento. Come illustrato in relazione all'articolo 9 dello schema, tali certificati consentono al marittimo lo svolgimento di funzioni su determinati tipi di navi e devono essere rilasciati dall'Amministrazione marittima che, con l'emissione del certificato, si assume la responsabilità della formazione del marittimo. Tali certificati vengono riconosciuti automaticamente previa verifica dell'autenticità degli stessi. Inoltre, viene inserito il comma *2-bis* per disciplinare il riconoscimento degli "attestati di addestramento" rilasciati da uno Stato membro per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare italiane ovvero per il rilascio di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, prevedendo che la Capitaneria di porto accetti detto attestato di addestramento a seguito della presentazione dell'attestazione di superamento, con esito favorevole, dell'esame finale da parte del marittimo sostenuto presso un istituto, ente o società italiani riconosciuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

L'articolo 16 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, punto 7), della direttiva, in tema di riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento rilasciato da un Paese terzo ai sensi della regola I/10 della Convenzione STCW, presenti alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, fornendo, a sostegno della domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo. Viene inoltre abrogato il comma 4, peraltro concernente un'incombenza già ricadente in capo alla Commissione europea.

L'articolo 17 modifica il comma 10 dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, prevedendo che ai fini della determinazione della reiterazione delle violazioni della stessa indole che giustifichi la revoca dell'autorizzazione rilasciata a istituti, enti o società, non si deve tener conto delle violazioni di lieve entità di cui al comma 11.

L'articolo 18 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 al fine di allineare la disposizione sulla trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea con la previsione di cui all'articolo 1, punto 10), della direttiva. Inoltre, viene eliminato un refuso inserendo il corretto riferimento all'Allegato V della direttiva 2008/106/CE in luogo dell'allegato IV del decreto legislativo n. 71 del 2015 che non conteneva le informazioni di interesse.

L'articolo 19 sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e prevede delle disposizioni transitorie finalizzate a recepire la previsione contenuta nell'articolo 1, punto 6), lettera c) della direttiva, concernente la necessità di procedere ad un confronto dei livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW. A tal fine, si dispone che le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza. Previsione analoga concerne i livelli di competenza richiesti per i marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas prima del 1° gennaio 2017, da confrontare con i livelli di competenza di cui



alla sezione A-V/3 del Codice STCW per stabilire, se necessario, di richiedere che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche.

L'articolo 20, in recepimento della previsione contenuta nell'allegato della direttiva, apporta modifiche all'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sostituendo la Regola V/2, concernente i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri, ed inserendo le Regole V/3 e V/4 concernenti, rispettivamente, i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF e i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari.

L'articolo 21 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Gli allegati I e II modificano l'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come descritto ad illustrazione dell'articolo 20 dello schema.





TABELLA DI CONCORDANZA

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>ARTICOLO 1</p> <p><i>Definizioni</i></p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) "comandante", la persona che ha il comando di una nave;2) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi o in base alle consuetudini;3) "ufficiale di coperta" l'ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;4) "primo ufficiale di coperta" l'ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;5) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;6) "direttore di macchina" l'ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;7) "primo ufficiale di macchina" l'ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, il funzionamento e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla;8) "allievo ufficiale di macchina" una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;9) "radiooperatore" una persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio;10) "marinaio" un membro dell'equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;11) "nave adibita alla navigazione marittima" una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;12) "nave battente bandiera di uno Stato membro" una nave	<p>ARTICOLO 2</p> <p><i>Definizioni</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne così come disciplinata dall'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014 di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;b) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto: così come disciplinato dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346;c) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, secondo comma, del codice della navigazione e dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;d) autorità marittima: gli uffici di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare;e) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed è in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale;f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;g) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi;h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformità al capo II dell'allegato I;i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;</p> <p>13) "viaggi costieri" i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione;</p> <p>14) "potenza di propulsione" la potenza d'uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;</p> <p>15) "nave petroliera" la nave costruita e impiegata per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;</p> <p>16) "nave chimichiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti chimici allo stato liquido elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, di volta in volta vigente;</p> <p>17) "nave gasiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, di volta in volta vigente;</p> <p>18) "norme radio", le norme radio allegate, o considerate allegato, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata;</p> <p>19) "nave da passeggeri", la nave definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata;</p> <p>20) "nave da pesca" la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;</p> <p>21) "convenzione STCW", la convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambi nella loro versione aggiornata;</p> <p>22) "servizio radio" le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite conformemente alle norme radio, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS 74), di volta in volta</p>	<p>comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non è in grado di esercitarlo;</p> <p>l) allievo ufficiale di coperta: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di coperta, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;</p> <p>m) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;</p> <p>n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformità al capo III dell'allegato I;</p> <p>o) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non è in grado di esercitarla;</p> <p>p) allievo ufficiale di macchina: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;</p> <p>q) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato di competenza rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 6, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;</p> <p>r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato I, capo IV;</p> <p>s) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;</p> <p>t) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;</p> <p>u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;</p> <p>v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato in conformità dell'allegato I, capo III;</p> <p>z) marittimo abilitato di coperta: comune qualificato in conformità dell'allegato I, capo II;</p> <p>aa) marittimo abilitato di macchina: comune qualificato in conformità dell'allegato I, capo III;</p> <p>bb) comune elettrotecnico: comune qualificato in conformità</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 74/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>vigente, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell'IMO;</p> <p>23) "nave da passeggeri ro-ro" la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente;</p> <p>24) "codice STCW", il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, nella versione aggiornata;</p> <p>25) "funzioni" una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;</p> <p>26) "compagnia" il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell'assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi della presente direttiva;</p> <p>[27] "certificato adeguato" un certificato rilasciato e convalidato conformemente alla presente direttiva che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;</p> <p>28) "servizio di navigazione", il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di un'altra qualifica;</p> <p>29) "riconosciuto" riconosciuto da uno Stato membro a norma della presente direttiva;</p> <p>30) "paese terzo" paese che non è uno Stato membro;</p> <p>31) "mese" un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese;</p> <p>32) "radiooperatore GMDSS", persona qualificata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato I, capo IV;</p> <p>33) "codice ISPS", il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione</p>	<p>dell'allegato I, capo III;</p> <p>cc) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;</p> <p>dd) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;</p> <p>ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;</p> <p>ff) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);</p> <p>gg) nave gastera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto dei gas liquefatti, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code), di volta in volta vigente;</p> <p>hh) nave da passeggeri: la nave definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata;</p> <p>ii) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare;</p> <p>ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente;</p> <p>mm) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimità della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;</p> <p>nn) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;</p> <p>oo) norme radio: le norme radio allegate, o considerate allegate,</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159 aggiornata;	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>aggiornata;</p> <p>34) "ufficiale di protezione della nave", la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed è designata dalla società come responsabile della protezione della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave, e come collegamento con l'agente di protezione della società e con l'agente di protezione dell'impianto portuale;</p> <p>35) "compiti di protezione"; tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS;</p> <p>36) "certificato di competenza", certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radiooperatori del GMDSS, in conformità dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato;</p> <p>37) "certificato di addestramento", certificato diverso da un certificato di competenza, rilasciato a un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;</p> <p>38) "prova documentale", documentazione, diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento, utilizzata per stabilire che i pertinenti requisiti previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;</p> <p>39) "ufficiale elettrotecnico", ufficiale qualificato in conformità dell'allegato I, capo III;</p> <p>40) "marittimo abilitato di coperta", comune qualificato in conformità dell'allegato I, capo II;</p> <p>41) "marittimo abilitato di macchina", comune qualificato in conformità dell'allegato I, capo III;</p> <p>42) "comune elettrotecnico", comune qualificato in conformità dell'allegato I, capo III.</p> <p>43) "Stato membro ospitante" lo Stato membro in cui la gente di mare richiede l'accettazione o il riconoscimento dei propri certificati di competenza, certificati di addestramento o prove documentali;</p> <p>44) "codice IGF" il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella regola SOLAS 74 II-1/2.29;</p> <p>45) "codice polare" il codice internazionale per le navi che</p>	<p>alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata;</p> <p>pp) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);</p> <p>qq) Convenzione STCW: la convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, entrambi nella loro versione aggiornata;</p> <p>qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29;</p> <p>qq-ter) codice polare: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1;</p> <p>rr) codice STCW: il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;</p> <p>ss) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;</p> <p>tt) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scato nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti la conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto;</p> <p>uu) certificato di competenza: certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radio operatori del GMDSS, in conformità dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che abilita il legittimo</p>	

Note	
<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo</p>	<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p> <p>incrociano nelle acque polari, come definito nella regola SOLAS 74 XIV/1.1;</p> <p>46) "acque polari" acque dell'Artico e/o della zona dell'Antartide, come definite nelle regole SOLAS 74 da XIV/1.2 a XIV/1.4.</p> <p>titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato;</p> <p>vv) certificato di addestramento: certificato diverso da un certificato di competenza rilasciato ad un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti;</p> <p>zz) prova documentale: documentazione diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento utilizzata quale evidenza che i pertinenti requisiti previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti;</p> <p>aaa) attestato di addestramento conseguito: documento rilasciato dall'Amministrazione competente che riporta tutto l'addestramento conseguito;</p> <p>bbb) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilità, come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;</p> <p>ccc) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;</p> <p>ddd) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformità delle disposizioni del presente decreto;</p> <p>eee) Paese terzo: il Paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea;</p> <p>fff) convalida di riconoscimento: il documento, emesso dall'autorità marittima italiana-competente dall'ufficio consolare, che convalida il riconoscimento di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento emesso da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo;</p> <p>ggg) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorità italiana competente del certificato di competenza o del certificato di addestramento rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW;</p> <p>hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato di competenza o di un certificato di addestramento, di un certificato di addestramento o di una prova documentale;</p> <p>iii) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle</p>

<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p>	<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo</p> <p>capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;</p> <p>lll) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese;</p> <p>mmn) codice ISPS: il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata;</p> <p>nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed è designata dalla società come responsabile della protezione della nave e, in particolare, dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave e come collegamento con l'agente di protezione della società e con l'agente di protezione dell'impianto portuale;</p> <p>ooo) compiti di protezione: tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS;</p> <p>ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;</p> <p>qqq) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;</p> <p>qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4;</p> <p>qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre; 2) ore diurne; 3) visibilità buona; 4) distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed entro i limiti del circondario marittimo; 5) vento non superiore a forza 2, come descritto all'articolo 255 del decreto del presidente della repubblica 8 novembre 1991, n.
<p>Note</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>1. La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:</p> <p>a) delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie e altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;</p> <p>b) delle navi da pesca;</p> <p>c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;</p> <p>d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.</p> <p>2. L'articolo 5 ter si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità.</p>	<p>435;</p> <p>6) mare non superiore a forza 2, come descritto all'articolo 255 del decreto del presidente della repubblica 8 novembre 1991, n. 435;</p> <p>qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona di mare che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.</p>	
<p>ARTICOLO 2 <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:</p> <p>a) delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie e altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;</p> <p>b) delle navi da pesca;</p> <p>c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;</p> <p>d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.</p> <p>2. L'articolo 5 ter si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità.</p>	<p>ARTICOLO 1 <i>Campo di applicazione</i></p> <p>1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo con il quale le Autorità competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:</p> <p>a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;</p> <p>b) delle navi da pesca;</p> <p>c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;</p> <p>d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.</p>	
<p>1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati in formato cartaceo o digitale ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e V/1-2, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che permettono ad un marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacità specifica attestata dal certificato di addestramento, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente è subordinato esclusivamente</p>	<p>ARTICOLO 19</p> <p>1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati in formato cartaceo o digitale ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e V/1-2, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che permettono ad un marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacità specifica attestata dal certificato di addestramento, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente è subordinato esclusivamente</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159

Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo

alla verifica di conformità dei certificati stessi alla Convenzione STCW

ARTICOLO 3

Autorità competenti

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo.
2. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è competente in materia di personale marittimo e delle relative qualifiche professionali, regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo, gestione del sistema informativo della gente di mare. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali di sistema portuale, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai fini della semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo.
3. Le autorità marittime, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo il riparto di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono competenti per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle eventuali prove documentali, nonché dell'attestato di addestramento conseguito, con le modalità e le procedure indicate nel presente decreto.
4. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è competente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di definizione degli indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle attività svolte e verifica dell'attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione concernenti il settore del trasporto marittimo.
5. Il Ministero della salute rilascia i certificati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e i certificati medici di idoneità di cui all'articolo 12.
6. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati di

Note

L'articolo designa le varie autorità competenti in ambito nazionale, autorità competenti richiamate in più parti nella direttiva in relazione alle varie incumbenze sulle stesse ricadenti. In particolare, l'articolo 17 della direttiva prevede la responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>ARTICOLO 3 <i>Formazione e abilitazione</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all'articolo 2 riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell'allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all'articolo 1, punti 36 e 37, e/o di prove documentali quali definite all'articolo 1, punto 38.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell'equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.</p>	<p>competenza di cui al capo IV dell'allegato I.</p> <p>7. Le autorità consolari all'estero di cui all'articolo 127 del codice della navigazione, Gli Uffici Consolari rilasciano la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alle Regole II/1, II/2, III/3, III/4, III/5, III/6, IV/2, VII/2 della Convenzione STCW o di un certificato di addestramento di cui alle Regole V/1-1, V/1-2 e VII/4 della Convenzione STCW redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1.</p> <p>8. Le autorità competenti di cui ai commi 3, 5, 6 provvedono altresì al rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle prove documentali.</p>	
<p>ARTICOLO 4 <i>Formazione ed abilitazione</i></p> <p>1. Le autorità competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.</p> <p>2. Le autorità marittime, di cui all'articolo 3, comma 3, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere nu) e vv) e delle prove documentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz).</p> <p>3. Le autorità marittime, di cui all'articolo 3, comma 3 assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformità alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto.</p> <p>4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione coordinando a tal fine le autorità competenti.</p>		
<p>ARTICOLO 4 <i>Certificato</i></p>		<p>Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità</p>

<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p> <p>competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima conformemente all'articolo 5 ed ai requisiti di cui all'allegato I.</p>	<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo</p>	<p><i>Note</i></p>
<p>ARTICOLO 5</p> <p><i>Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide</i></p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che i certificati di competenza e i certificati di addestramento siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.</p> <p>2. I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come prescritto dal presente articolo.</p> <p>3. I certificati di competenza e i certificati di addestramento sono rilasciati conformemente alla regola 1/2, paragrafo 3, di cui all'allegato della convenzione STCW.</p> <p>3 bis. I certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri, previa verifica dell'autenticità e validità di qualsiasi prova documentale necessaria e conformemente alle disposizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>4. Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:</p> <p>a) includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell'esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio; oppure</p> <p>b) rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.</p> <p>5. A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-1/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-1/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all'articolo VI, paragrafo 2, della convenzione STCW. Le convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza e le convalide attestanti un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati solo qualora siano soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e della presente direttiva.</p> <p>6. Lo Stato membro che riconosce un certificato di competenza e un</p>	<p>ARTICOLO 6</p> <p><i>Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide</i></p> <p>1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina, i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento ovvero della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciati da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.</p> <p>2. I radio operatori sono in possesso di un certificato di competenza separato, rilasciato dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 6, ovvero della convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), nel quale è indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.</p> <p>3. Il certificato di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), è rilasciato al lavoratore marittimo che è stato addestrato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.</p> <p>4. Il certificato di competenza riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW posseduta dal lavoratore marittimo.</p> <p>5. In applicazione delle modalità di rinnovo di cui all'articolo 13, al lavoratore marittimo è rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII al presente decreto.</p> <p>6. L'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaa), è parte integrante del certificato di competenza e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni sul certificato di cui al comma 3.</p> <p>7. L'attestato di addestramento conseguito è altresì rilasciato al lavoratore marittimo al quale non è richiesto il possesso del certificato di competenza o il certificato di addestramento.</p> <p>8. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 2,</p>	

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato della convenzione STCW a norma della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva convalida tale certificato per attestare il proprio riconoscimento solo dopo aver verificato l'autenticità e la validità dello stesso. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-1/2, paragrafo 3, del codice STCW.</p> <p>7. Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6:</p> <p>a) possono essere emesse in quanto documenti separati;</p> <p>b) sono rilasciate esclusivamente dagli Stati membri;</p> <p>c) ricevono ciascuna un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza, alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato di competenza in questione, purché si tratti di un numero unico; e</p> <p>d) decadono quando cessa la validità del certificato di competenza o del certificato di addestramento convalidati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato della convenzione STCW sul quale sono apposte, o quando gli stessi sono revocati, sospesi o annullati dallo Stato membro o dal paese terzo che li ha rilasciati e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.</p> <p>8. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.</p> <p>9. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-1/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-1/2.</p> <p>10. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva è tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, in formato cartaceo o digitale, la cui autenticità e validità possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 12, lettera b) del presente articolo.</p> <p>11. Per il rilascio dei certificati i candidati dimostrano:</p> <p>a) la propria identità;</p>	<p>comma 1, lettera fff), sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 6.</p> <p>9. A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se quest'ultimo svolge funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni è disciplinato dall'articolo 292-bis del codice della navigazione.</p> <p>10. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina, ufficiale elettrotecnico ed i certificati di addestramento emessi ai sensi delle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW 78 nella loro versione aggiornata ed il relativo rinnovo hanno validità di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati.</p> <p>11. I certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina, marittimo abilitato di coperta e di macchina, comune elettrotecnico non sono soggetti a scadenza.</p> <p>12. Alla convalida di riconoscimento rilasciata dagli uffici consolari delle autorità consolari di cui all'articolo 3, comma 7, è attribuito un numero unico ed hanno la validità del certificato di competenza o del certificato di addestramento riconosciuto o fino a quando gli stessi non sono revocati, sospesi od annullati e comunque non superiore a sessanta mesi.</p> <p>12-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.</p> <p>12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis è certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.</p> <p>13. La convalida di riconoscimento indica la qualifica in cui il titolare</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>b) di avere un'età non inferiore a quella prevista per il certificato di competenza o per il certificato di addestramento richiesto dalle regole di cui all'allegato I;</p> <p>c) di soddisfare le norme di idoneità medica, di cui alla sezione A-1/9 del codice STCW;</p> <p>d) di aver completato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole di cui all'allegato I per il rilascio del certificato di competenza o del certificato di addestramento richiesto; e</p> <p>e) di possedere i livelli di competenza prescritti dalle regole dell'allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono essere indicati nella convalida del certificato di competenza.</p> <p>Il presente paragrafo non si applica al riconoscimento delle convalide a norma della regola I/10 della convenzione STCW.</p> <p>12. Gli Stati membri si impegnano a:</p> <p>a) mantenere un registro o registri di tutti i certificati di competenza e certificati di addestramento e di tutte le convalide per comandanti, ufficiali e, se del caso, comuni, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;</p> <p>b) comunicare le informazioni relative allo stato dei certificati di competenza, delle convalide e delle dispense agli altri Stati membri o alle altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l'autenticità e la validità dei certificati di competenza e/o dei certificati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento ai sensi della regola I/10 della convenzione STCW o l'assunzione a bordo di una nave.</p> <p>13. Qualora entrino in vigore pertinenti modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW in relazione ai certificati digitali per gente di mare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di modificare la presente direttiva allineando tutte le pertinenti disposizioni a tali modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW per digitalizzare i certificati e le convalide della gente di mare.</p>	<p>del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unità battenti bandiera italiana ed è rilasciata previa verifica dell'autenticità del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dalle autorità consolari di cui all'articolo 3, comma 7.</p> <p>14. Il comandante della nave custodisce, in originale, in formato cartaceo o digitale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 7.</p> <p>15. Avverso il provvedimento di dimiego del rilascio del certificato di competenza o della convalida è ammesso ricorso gerarchico.</p> <p>16. I certificati di competenza, i certificati di addestramento e le prove documentali sono rilasciati in lingua italiana e inglese.</p> <p>17. Le autorità di cui all'articolo 3, comma 3, procedono al rilascio del certificato di competenza, del certificato di addestramento ovvero dell'attestato di addestramento conseguito previa verifica dell'autenticità e validità di qualsiasi prova documentale necessaria all'ottenimento del certificato stesso conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto.</p> <p>18. Le convalide attestanti il rilascio di certificati di competenza e le convalide di riconoscimento di un certificato di competenza emesso da un Paese parte della Convenzione STCW, rilasciati a comandanti e ufficiali ai sensi delle Regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati qualora sono soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 11. <i>Rilascio e registrazione dei certificati</i></p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 74/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
	<p>1. Per il rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'articolo 119 del codice della navigazione, devono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) possedere età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato di competenza e dei certificati di addestramento nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;b) possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni della legge 28 ottobre 1962, n. 1602;c) aver effettuato servizio di navigazione e le attività di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW, come rese attuative con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 123 del codice della navigazione;e-bis) aver sostenuto con esito favorevole presso un istituto, ente o società riconosciuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze acquisite in esito all'addestramento conseguito all'estero;d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW con le modalità stabilite con provvedimento delle autorità competenti di cui all'articolo 3. <p>2. Per il rilascio dei certificati di addestramento da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 5, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono l'esame teorico-pratico, dopo la frequenza di corsi definiti con decreto del Ministro della salute sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento;b) i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi;c) le procedure di accreditamento delle strutture di cui all'articolo 5, comma 11, e le relative norme di qualità;	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
	<p>d) l'istituzione di appositi registri dei certificati, atti a prevenire pratiche fraudolente;</p> <p>e) i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza quinquennale, prevedendo validità quinquennale per i certificati rilasciati.</p> <p>3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982, e del decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997, da pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>4. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le modalità di conversione dei certificati di addestramento rilasciati ai sensi del comma 3.</p> <p>5. Per il rilascio dei certificati da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 6, i lavoratori marittimi possiedono i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alla regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW.</p> <p>6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il registro, anche elettronico, dei certificati di competenza rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 7, sul quale, per ogni certificato, sono annotati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il numero progressivo;b) le generalità del titolare;c) il codice fi scale del titolare;d) la data del rilascio;e) l'abilitazione;f) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;g) la scadenza, se prevista;h) il rinnovo, se previsto;i) eventuali limitazioni;l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati. <p>7. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17 che, ai sensi del punto</p>	

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159

Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo

Note

3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano le informazioni concernenti i certificati di competenza, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annualmente comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 24 e di cui all'allegato IV del presente decreto, sui certificati di competenza, sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di competenza nonché, su base volontaria, sui certificati di addestramento rilasciati conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della Convenzione STCW, unicamente a fini di analisi statistica ed esclusivamente ad uso degli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche strategiche.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalità, le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.

ARTICOLO 5-bis

Informazioni alla Commissione

Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 21, paragrafo 2, ed esclusivamente per l'utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e a fini statistici, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l'anno, le informazioni elencate nell'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, quali le informazioni indicate nell'allegato V della presente direttiva.

ARTICOLO 24

Informazioni a fini statistici

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato IV unicamente a fini di analisi statistica. Tali informazioni non possono essere utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica e il loro impiego è limitato esclusivamente agli Stati membri e alla Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a fini di analisi statistica, per le finalità di cui all'Allegato II, lettera B), punto 4 del presente decreto e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle



Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo relative politiche.	Note
<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p> <p>Articolo 5-ter</p> <p><i>Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare</i></p> <p>1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.</p> <p>2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità della regola I/2, paragrafo 7, della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.</p> <p>3. Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l'autorità di un altro Stato membro conformemente all'articolo 11.</p> <p>4. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano emesse entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri ospitanti provvedono altresì affinché la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che la gente di mare riceva consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali consolidate.</p> <p>5. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre</p>	
<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo relative politiche.</p> <p>ARTICOLO 19</p> <p><i>Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione europea</i></p> <p>1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>uu)</i>, e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>vv)</i>, rilasciati, in formato cartaceo o digitale, ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e VH e V/1-2, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea che permettono ad un marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacità specificata attestata dal certificato di addestramento, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente è subordinato esclusivamente alla verifica di conformità dei certificati stessi alla Convenzione STCW.</p> <p>ARTICOLO 6</p> <p>15. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato di competenza o della convalida è ammesso ricorso gerarchico.</p>	

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 7, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regola VII/1.</p> <p>6. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido rilasciato e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante.</p> <p>La prova documentale dell'avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente disponibile.</p> <p>7. Lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo possieda una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che è autorizzata a svolgere.</p>		
<p>ARTICOLO 6 <i>Requisiti della formazione</i></p> <p>La formazione di cui all'articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell'allegato, in particolare per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuto dall'autorità o dall'organismo competente designato da ciascuno Stato membro.</p>	<p>ARTICOLO 7 <i>Requisiti della formazione</i></p> <p>1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilità pratiche richieste nell'allegato 1, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio.</p> <p>2. La formazione di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle materie di rispettiva attribuzione.</p>	
<p>ARTICOLO 7 <i>Principi che disciplinano i viaggi costieri</i></p> <p>1. All'atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi, requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a</p>	<p>ARTICOLO 8 <i>Viaggi costieri</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.</p> <p>2. Con provvedimenti dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere determinate disposizioni più favorevoli, che soddisfino le disposizioni della sez. A/1-3 del codice STCW, in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri.</p>	

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159

bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.

1. bis. Lo Stato membro, per quanto riguarda le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, che comprende i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri o di parti della convenzione STCW nei limiti della loro definizione di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati membri o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.

2. Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave presta servizio, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla presente direttiva.

3. Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW.

3 bis. I certificati di competenza della gente di mare rilasciati da uno Stato membro o da uno Stato parte della convenzione STCW nei limiti definiti per il viaggio costiero possono essere riconosciuti da altri Stati membri per il servizio entro i limiti da essi definiti per il viaggio costiero, a condizione che gli Stati membri o le parti in questione stipulino un accordo che precisi i dettagli delle aree commerciali interessate e delle altre condizioni pertinenti.

3. ter. Gli Stati membri che definiscono i viaggi costieri, in conformità dei requisiti del presente articolo:

a) soddisfano i principi che disciplinano i viaggi costieri specificati

Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo

3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato parte della Convenzione STCW, prevedono i requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione equivalenti a quelli stabiliti dallo Stato membro dell'Unione europea o dallo Stato parte STCW.

4. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi non rientranti nella definizione di viaggi costieri, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rum), devono soddisfare requisiti previsti dalla Convenzione STCW per la navigazione non costiera.

5. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, per le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, che comprende i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri dell'Unione europea o di parti della convenzione STCW nei limiti della loro definizione di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati membri dell'Unione europea o le parti in questione; nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.

6. Il rilascio della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea ovvero da un Paese terzo nei limiti definiti per il viaggio costiero può essere effettuato qualora l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, ha stipulato un accordo con lo Stato membro dell'Unione europea ovvero il Paese terzo nel quale sono precisati i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre condizioni pertinenti.

7. Il certificato di competenza e la convalida di riconoscimento del certificato di competenza nonché i certificati di addestramento, rilasciati ai sensi del presente articolo, contengono la limitazione ai viaggi costieri.

8. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, comunica alla Commissione europea in maniera dettagliata le disposizioni relative ai viaggi costieri adottate.

Note

<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p> <p>alla sezione A-1/3 del codice STCW;</p> <p>b) introducono i limiti dei viaggi costieri nelle convalide rilasciate ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>4. Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di istruzione e formazione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate.</p>	<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo</p>	<p><i>Note</i></p>
<p>ARTICOLO 8</p> <p><i>Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano e applicano le misure adeguate per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti i certificati e le convalide rilasciate e prevedono sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive.</p> <p>2. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi. Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.</p> <p>3. Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell'autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.</p>	<p>ARTICOLO 9</p> <p><i>Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali</i></p> <p>1. I certificati di competenza rilasciati dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, e le convalide di riconoscimento dei certificati di competenza rilasciati dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 7, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI al presente decreto e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni.</p> <p>2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico, ciascuno per le materie di propria competenza:</p> <p>a) individuano e comunicano all'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente riscontrate;</p> <p>b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticità dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20.</p> <p>3. Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 programmano, anche senza preavviso, visite ispettive presso gli enti, istituti o società di cui all'articolo 5, comma 1, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure previste in materia di formazione e addestramento del personale marittimo.</p>	
<p>ARTICOLO 9</p> <p><i>Sanzioni e provvedimenti disciplinari</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un'indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, azioni, omissioni, o comportamenti che mettono a rischio la protezione che possono arrecare una minaccia diretta alla</p>	<p>ARTICOLO 23</p> <p><i>Sanzioni</i></p> <p>1. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 70.000 per ciascun</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>sicurezza della vita o delle cose in mare o all'ambiente marino, da parte dei possessori di certificati di competenza, di certificati di addestramento o di convalide rilasciati da uno Stato membro in relazione all'adempimento delle funzioni relative ai loro certificati di competenza e ai certificati di addestramento, nonché per quanto riguarda la revoca, la sospensione e l'annullamento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano e applicano le opportune misure per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide rilasciati.</p> <p>3. Sanzioni o provvedimenti disciplinari sono previsti e applicati nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">a) una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva;b) un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 7; oppurec) una persona ottenga con l'inganno o con documenti contraffatti un'assunzione che comporti l'assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa. <p>4. Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3, collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l'intenzione di avviare un'azione nell'ambito della propria giurisdizione.</p>	<p>lavoratore marittimo.</p> <p>2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta dei certificati è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, ridotta della metà.</p> <p>3. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale è richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all'articolo 17, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000 per ciascun lavoratore marittimo.</p> <p>4. Quando, all'esito delle dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, il lavoratore marittimo non possiede i certificati o ha riportato un giudizio negativo, la compagnia di navigazione che lo aveva ammesso a far parte dell'equipaggio è soggetta, per ciascun lavoratore marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione è aumentata di no al doppio se la compagnia di navigazione aveva ammesso a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo che, all'esito delle dimostrazioni, non è in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e fermo quanto disposto dal predetto articolo, la compagnia di navigazione è altresì soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000. Il giudizio negativo di cui al primo periodo del presente comma è formulato qualora, nelle esercitazioni a cui è sottoposto il lavoratore marittimo, questi non dimostra di essere in possesso degli standard previsti dalla Convenzione STCW o della preparazione tecnica necessaria a garantire la sicurezza della navigazione o delle funzioni a cui è adibito nonché a prevenire o contenere fenomeni di inquinamento.</p> <p>5. Quando l'ispettore rileva che un lavoratore marittimo non ha seguito i corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera f), ovvero che il comandante, l'ufficiale o il personale in servizio con funzioni e</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
	<p>responsabilità specifiche non hanno completato la formazione prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia di navigazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.</p> <p>6. La compagnia di navigazione che non fornisce al comandante della nave le istruzioni scritte di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a) e b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 20.000. La compagnia di navigazione che non designa un membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di assicurare la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile a norma dell'articolo 15, comma 3, lettera b), è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000.</p> <p>7. La compagnia di navigazione che non conserva o non tiene a disposizione la documentazione ed i dati previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun lavoratore marittimo.</p> <p>8. Quando la comunicazione orale a bordo non è efficace o non è conforme, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), la compagnia di navigazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000.</p> <p>9. La compagnia di navigazione che non mette a disposizione i testi delle normative previste dall'articolo 15, comma 5, è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.</p> <p>10. L'istituto, l'ente o la società che viola le disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, emessi dalle autorità competenti di cui all'articolo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni violazione. Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità marittima ne dà comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di addestramento, che procede alla revoca dell'autorizzazione. A tal fine, non si tiene conto delle violazioni di lieve entità di cui al comma 11.</p> <p>11. Quando l'autorità di cui al comma 13 accerta una o più violazioni di lieve entità, tenendo conto delle concrete modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, procede alla</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159

Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo

Note

contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore alla regolarizzazione, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, nonché a provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del minimo della sanzione prevista e fornisce al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre da quando l'autorità verifica la mancata ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza alla diffida, verificata dall'autorità, determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. La disposizione di cui al presente comma si applica alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

12. L'esito negativo delle ispezioni è inserito nella banca dati delle ispezioni prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; fi no a quando la predetta banca dati non sarà realizzata, l'esito negativo è comunicato all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, che le archivia con modalità idonee a rendere possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori marittimi, ai quali è stata rilasciata la documentazione di cui all'articolo 5, comma 5, da un medesimo istituto, ente o società autorizzato a norma del comma 1 del medesimo articolo, non ha superato le dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, sospende l'efficacia dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento dei lavoratori marittimi per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, nei casi più gravi, procede alla revoca della predetta autorizzazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulta che il mancato superamento delle dimostrazioni da parte dei lavoratori marittimi non dipende da deficienze imputabili all'istituto, ente o società.

13. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>ARTICOLO 10 <i>Norme di qualità</i></p> <p>1. Gli Stati membri assicurano:</p> <ol style="list-style-type: none">a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo svolte da enti o organismi non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità, siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-1/8 del codice STCW;b) che qualora tali attività siano svolte da enti o organismi pubblici, sia applicato un sistema di norme di qualità conformemente alla sezione A-1/8 del codice STCW;c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di conoscenze, di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;d) che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti. <p>Gli obiettivi e le relative norme di qualità di cui alla lettera c) del primo comma possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite dalle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione, sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi</p>	<p>novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>ARTICOLO 10 <i>Norme di qualità</i></p> <p>1. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, garantiscono che le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse quelle svolte da enti, istituti o società, sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-1/8 del codice STCW.</p> <p>2. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, garantiscono che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire sono chiaramente definiti e sono identificati i livelli di conoscenza, di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla Convenzione STCW.</p> <p>3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il Comitato di valutazione indipendente, composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti, il quale, ad intervalli non superiori a cinque anni, effettua una valutazione sulle autorità di cui all'articolo 3, relativamente al sistema di valutazione e alla gestione del sistema di abilitazione ed in particolare valuta che:</p> <ol style="list-style-type: none">a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti sono conformi alle disposizioni previste ed alle procedure formali e sono idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;b) i risultati di ogni valutazione indipendente sono documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;c) sono intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>nelle attività in questione, al fine di verificare che:</p> <ol style="list-style-type: none">tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate;tutte le disposizioni applicabili della convenzione e del codice STCW, incluse le modifiche, sono disciplinate dal sistema di norme di qualità. Gli Stati membri possono anche includere nel sistema le altre disposizioni applicabili della presente direttiva. <p>3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente ogni valutazione svolta ai sensi del paragrafo 2, secondo il formato specificato alla sezione A-I/7 del codice STCW, entro sei mesi dalla data della valutazione.</p>	<p>4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coordina e trasmette alla Commissione europea e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.</p>	
<p>ARTICOLO II <i>Norme mediche</i></p> <p>1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico conformemente al presente articolo e alla sezione A-I/9 del codice STCW, tenendo conto, se del caso, della sezione B-I/9 del codice STCW.</p> <p>2. Ogni Stato membro garantisce che i responsabili della valutazione dell'idoneità fisica della gente di mare siano medici in attività, riconosciuti da tale Stato ai fini degli esami medici della gente di mare, conformemente alla sezione A-I/9 del codice STCW.</p> <p>3. Ogni marittimo, titolare di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento rilasciato a norma delle disposizioni della convenzione STCW, che presta servizio in mare, possiede anche un certificato medico valido rilasciato conformemente al presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW.</p> <p>4. Ai fini del rilascio di un certificato medico i candidati:</p> <ol style="list-style-type: none">hanno almeno sedici anni;forniscono una prova soddisfacente della propria identità; epossiedono i requisiti applicabili di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro interessato.	<p>ARTICOLO 12 <i>Norme sanitarie</i></p> <p>1. I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione STCW, che prestano la propria attività a bordo di una nave, possiedono un certificato redatto in conformità alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la propria attività a bordo di una nave possiedono un certificato che ne attesti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneità ad esercitare l'attività lavorativa in mare.</p> <p>2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati dal Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni. Ai lavoratori marittimi che non hanno diritto alle prestazioni mediche legali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si applicano le seguenti tariffe che, unitamente alle tariffe per le prestazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assoggettate al regime di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407:</p> <ol style="list-style-type: none">visita di medicina generale: si applicano le tariffe previste per le visite mediche di idoneità per ottenere licenze, abilitazioni o	



	Note
<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p> <p>5. I certificati medici sono validi per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno.</p> <p>6. Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante un viaggio, si applica la regola I/9 dell'allegato della convenzione STCW.</p> <p>7. In casi urgenti uno Stato membro può permettere a un marittimo di lavorare senza un certificato medico valido. In tali casi si applica la regola I/9 dell'allegato della convenzione STCW.</p>	<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo</p> <p>iscrizioni in elenchi o albi professionali di cui all'allegato I del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni;</p> <p>b) visite specialistiche: se effettuate direttamente presso gli ambulatori del Ministero della salute, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nella n. 23 Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2013, e successive modificazioni, se effettuate presso gli ambulatori convenzionati, si applicano le tariffe determinate a livello Regionale.</p> <p>3. Avverso il giudizio di idoneità ed avverso il giudizio di limitazione dell'idoneità espresso nei certificati di cui al comma 1 può essere proposto ricorso alla Commissione medica permanente di primo grado costituita, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive modificazioni, presso la Capitaneria di porto sede di compartimento marittimo, che decide tenendo conto di quanto prescritto dalla regola A-I/9 del codice STCW.</p> <p>4. L'idoneità all'iscrizione dei lavoratori nelle matricole della gente di mare, ai sensi degli articoli 238 e 239 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è effettuata ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, in conformità alla regola I/9 del codice STCW.</p> <p>5. Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante il viaggio, il certificato medico continuerà ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi autorizzato è disponibile, purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.</p> <p>6. In casi urgenti l'autorità marittima di cui all'articolo 3, comma 3, può e gli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura di informare il Ministero della salute, permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico ivi autorizzato, alle seguenti condizioni:</p> <p>a) il periodo di tale permesso non deve superare i tre mesi;</p> <p>b) il marittimo interessato è in possesso di un certificato medico scaduto da non più di 60 giorni.</p>
<p>ARTICOLO 12 <i>Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di</i></p>	<p>ARTICOLO 13 <i>Rimozione dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento</i></p>

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159

addestramento

1. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto a norma dei capi dell'allegato I, ad esclusione del capo V, regola V/3, o del capo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio di navigazione devono, ad intervalli non superiori a cinque anni:

a) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11; e
b) dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.

2. Ciascun comandante, ufficiale e radiooperatore, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di formazione speciali, deve aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito favorevole.

2 bis. I comandanti e gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW.

2 ter. I comandanti o gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che incrociano nelle acque polari, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, devono dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che incrociano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW.

3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e/o i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e/o di addestramento nella parte A del codice STCW e stabilisce se è

Decreto legislativo 7/1/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo

1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu), vv) e zz), rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione di quelli di cui al capitolo V, regola V/3 e al capitolo VI, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano il certificato dimostrando la permanenza:

a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);

b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza o al certificato di addestramento da rinnovare, conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.

2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma 1, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrando di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW.

2-bis. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice STCW.

ARTICOLO 28

Disposizioni transitorie

2. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, confrontano i livelli di competenza richiesti:
a) ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella

Note



	Note
<p>Testo nella direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p> <p>necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e/o certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a valutazioni.</p> <p>3 bis. Ogni Stato membro affronta i livelli di competenza da esso previsti per le persone che prestano servizio su navi alimentate a gas prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali persone aggiornino le proprie qualifiche.</p>	<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schegga di decreto legislativo</p> <p>parte A del codice STCW e stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza;</p> <p>b) ai marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas, prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e richiedono, se necessario, che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche.</p>
<p>4. Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di adeguamento come previsto alla sezione A-I/11 del codice STCW.</p>	<p>ARTICOLO 13</p>
<p>5. Al fine di aggiornare le conoscenze di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare, protezione e tutela dell'ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera, nel rispetto dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) e dell'articolo 18.</p>	<p>3. I radio operatori, titolari di un certificato di competenza rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare. <p>4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radio operatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.</p> <p>5. Con provvedimenti delle autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le modalità e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv);b) le modalità e le procedure di rinnovo delle prove documentali e



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>ARTICOLO 13 <i>Uso di simulatori</i></p> <p>1. Le prestazioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW nonché ogni altro requisito prescritto nella parte A del codice STCW per qualsiasi certificato ivi previsto devono essere osservati per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">a) tutta l'attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;b) qualsiasi valutazione di competenze prevista alla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;c) qualsiasi dimostrazione, da attuarsi mediante simulatori, di perdurante idoneità prescritta alla parte A del codice STCW. <p>[2. Gli Stati membri hanno facoltà di esentare i simulatori installati e messi in uso anteriormente al 1° febbraio 2002 dal vincolo di conformità alle prestazioni minime di cui al paragrafo 1.]</p>	<p>del rilascio dell'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere zz) e aaa);</p> <p>c) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonché di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative;</p> <p>d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.</p>	
<p>ARTICOLO 14 <i>Responsabilità delle compagnie</i></p> <p>1. Gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ritengono le compagnie responsabili dell'ammissione della gente di mare al servizio sulle loro navi a norma della presente direttiva e dispongono che ciascuna compagnia debba assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) che tutti i marittimi in servizio sulle sue navi possiedano un certificato adeguato, conforme alle disposizioni della presente direttiva e rilasciato dallo Stato membro;b) che l'equipaggio delle navi sia formato conformemente alle norme in materia di sicurezza della composizione degli equipaggi.	<p>ARTICOLO 14 <i>Uso di simulatori</i></p> <p>1. Le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none">a) a tutte le attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;b) alla valutazione delle competenze previste dalla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;c) a qualsiasi dimostrazione di perdurante idoneità prescritta dalla parte A del codice STCW.	
<p>ARTICOLO 15 <i>Responsabilità delle compagnie di navigazione</i></p> <p>1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato rilasciato in conformità alle disposizioni del presente decreto;b) l'equipaggio sia formato in conformità alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza nonché dell'organizzazione del lavoro a bordo di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto;c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, e tenuti a disposizione	<p>ARTICOLO 15 <i>Responsabilità delle compagnie di navigazione</i></p> <p>1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato rilasciato in conformità alle disposizioni del presente decreto;b) l'equipaggio sia formato in conformità alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza nonché dell'organizzazione del lavoro a bordo di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto;c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, e tenuti a disposizione	

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015, coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>applicare dal rispettivo Stato membro;</p> <p>c) che la documentazione e i dati relativi a tutti i marittimi assunti sulle sue navi siano conservati e tenuti a disposizione e includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza e includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza e includano, tra idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;</p> <p>d) che i marittimi all'atto dell'ammissione in servizio su una nave possano familiarizzarsi con i loro compiti specifici e con tutti i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;</p> <p>e) che l'equipaggio della nave sia effettivamente in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza e di adempiere le funzioni vitali ai fini della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento;</p> <p>f) che la gente di mare in servizio sulle sue navi abbia seguito corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento come previsto dalla convenzione STCW;</p> <p>g) che a bordo delle sue navi si svolga sempre un'efficace comunicazione orale in conformità del capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4 della convenzione SOLAS 74, nella versione modificata;</p> <p>2. Le compagnie, i comandanti e i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento degli obblighi stabiliti al presente articolo nonché dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della conduzione della nave.</p> <p>3. La compagnia deve fornire al comandante di ogni nave cui si applica la presente direttiva istruzioni scritte che indicano le strategie e le procedure da seguire da garantire alla gente di mare appena assunta su una nave la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei loro compiti, prima di essere demandati agli stessi. Tali strategie e procedure includono:</p> <p>a) la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il marittimo neoassunto abbia l'opportunità di conoscere;</p> <p>i) l'equipaggiamento specifico che il marittimo utilizzerà o farà funzionare; e</p> <p>ii) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di</p>	<p>includendo, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;</p> <p>d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio a bordo di una nave, familiarizzano con i propri compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;</p> <p>e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento.</p> <p>f) il personale marittimo abbia seguito corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento come previsto dalla Convenzione STCW;</p> <p>g) la comunicazione orale sia efficace e conforme del capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della Convenzione SOLAS 74, nella versione modificata;</p> <p>2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonché dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e capacità, alla sicurezza della nave.</p> <p>3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice che indicano:</p> <p>a) le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave e con le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei propri compiti, prima che essi gli siano stati demandati. Tali strategie e procedure includono la previsione di un ragionevole lasso di tempo durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l'opportunità di conoscere:</p> <p>1) l'equipaggiamento specifico che utilizzerà o farà funzionare;</p> <p>2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli.</p>	

<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p>	<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo</p>	<p>Note</p>
<p>emergenza specifiche della nave e le disposizioni che il marittimo deve conoscere per poter adempiere correttamente i compiti assegnatigli;</p> <p>b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avrà la responsabilità di assicurare che ad ogni marittimo necessitato siano comunicate le informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.</p> <p>4. Le compagnie garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle loro navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate e alle funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW.</p>	<p>b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avrà la responsabilità di assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile.</p> <p>4. Le compagnie di navigazione garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle proprie navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW.</p> <p>5. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi siano disponibili i testi delle normative nazionali e internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana in mare, protezione e tutela dell'ambiente marino i quali sono messi a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al fine di tenerne aggiornate le conoscenze.</p>	
<p>ARTICOLO 15 <i>Idoneità al servizio</i></p> <p>1. Al fine di prevenire l'affaticamento, gli Stati membri:</p> <p>a) stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento conformemente ai paragrafi da 3 a 13; e</p> <p>b) prescrivono che i turni di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere, a causa dell'affaticamento, l'efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.</p> <p>2. Gli Stati membri, al fine di prevenire il consumo di droga e alcol, provvedono affinché siano adottate misure adeguate conformemente alle disposizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>3. Gli Stati membri tengono conto del pericolo costituito dall'affaticamento dei marittimi, in particolare di quelli che svolgono mansioni attinenti alla sicurezza delle operazioni della nave.</p> <p>4. A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di comune facente parte di una guardia e a coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione</p>	<p>ARTICOLO 16 <i>Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia</i></p> <p>1. Il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia ed i comuni facenti parte di una guardia e coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell'inquinamento fruiscono, ogni ventiquattrore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non più di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore, con intervalli tra i periodi di riposo consecutivi non superiori a quattordici ore.</p> <p>2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo è riducibile a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non si protragga per più di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.</p> <p>3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non è inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive è sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.</p> <p>4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del</p>	

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159

dell'inquinamento e alla protezione è concesso un periodo di riposo:

- a) di almeno dieci ore ogni ventiquattro ore; e
- b) di settantasette ore ogni sette giorni.

5. Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore e gli intervalli tra periodi di riposo consecutivi non superano quattordici ore.

6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio, e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali, sono condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre affaticamento.

7. Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili. Gli orari sono stabiliti in un formato standard nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese.

8. Quando un marittimo è reperibile, come nel caso in cui una sala macchine non sia presidiata, ha diritto a un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo è interrotto da chiamate di lavoro.

9. Gli Stati membri provvedono affinché le registrazioni delle ore di riposo giornaliera dei marittimi siano tenute in un formato standard, nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese, per consentire il monitoraggio e la verifica della conformità con il presente articolo. I marittimi ricevono una copia delle registrazioni che li riguardano, che è firmata dal comandante, o da una persona autorizzata dal comandante, e dai marittimi.

10. Nonostante quanto stabilito ai paragrafi da 3 a 9, il comandante di una nave ha diritto di esigere da un marittimo lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficoltà in mare. Di conseguenza, il comandante può sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere da un marittimo che effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalità. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni di normalità, il comandante provvede affinché tutti i marittimi che hanno prestato la loro opera durante il periodo di riposo ottengano un periodo di riposo

Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo

servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. Il comandante può delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina.

5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, è effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni.

6. Gli orari di guardia sono stabiliti in un formato standard in lingua italiana e in inglese ed affissi in un luogo facilmente accessibile.

7. Il comandante può disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneità al servizio delle persone impegnate.

8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attività essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non è stato possibile eseguire tali attività in precedenza, il comandante può disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.

9. Quando il marittimo è reperibile ha diritto ad un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo è interrotto da chiamate di lavoro.

10. Le registrazioni delle ore di riposo giornaliera dei marittimi sono tenute in un formato standard, nella lingua italiana e in inglese per consentire il monitoraggio e la verifica della conformità al presente articolo. I marittimi ricevono copia delle registrazioni che li riguardano firmata dal comandante, o da persona da lui autorizzata, e dal marittimo stesso.

11. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, il comandante può esigere lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficoltà in mare e, quindi, sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere che il marittimo effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalità, non appena ripristinata la normalità il comandante provvede affinché tutti i

Note

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159

adeguato.

11. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e in linea con la direttiva 1999/63/CE, gli Stati membri possono prevedere, mediante normative regolamentazioni o procedure nazionali, che l'autorità competente autorizzi o registri contratti collettivi che consentano deroghe alle ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera b) e al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei paragrafi 12 e 13 del presente articolo. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla sezione B-VIII/VI del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo.

12. Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.

13. Nell'ambito di eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui al paragrafo 11, le ore di riposo minimo nell'arco di ventiquattro ore previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.

14. Gli Stati membri stabiliscono, al fine di prevenire l'abuso di alcol, un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05% o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica per comandanti, ufficiali e altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell'ambiente marino.

ARTICOLO 16

Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo

marittimi coinvolti, nei loro periodi di riposo, nelle anzidette operazioni ricevano un periodo di riposo adeguato.

12. I comandanti, gli ufficiali e gli altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell'ambiente marino devono avere un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 per cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica.

13. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori ed ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, le autorità competenti, di cui allo stesso decreto legislativo, autorizzano o registrano contratti collettivi che consentano deroghe, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, alle ore di riposo previste al comma 1, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei commi 14 e 15. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla sezione B-VIII/VI del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al comma 1.

14. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, le deroghe previste al comma 13 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al comma 1, non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.

15. Nell'ambito di eventuali deroghe di cui al comma 13, le ore di riposo minimo nell'arco di ventiquattro ore previste al comma 1, possono essere suddivise in non più di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.

ARTICOLO 17



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p><i>Dispensa</i></p> <p>1. In caso di eccezionale necessità, le autorità competenti, ove a loro giudizio ciò non provochi pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, possono rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione diversa da quella di radiooperatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dalle relative norme radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione delle autorità competenti. Tuttavia le dispense non sono concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.</p> <p>2. Qualsiasi dispensa concessa per un posto è rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui non sia prescritta l'abilitazione per il posto sottostante, la dispensa può essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio delle autorità competenti, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, le sia prescritto di superare una prova accettata dalle autorità competenti quale dimostrazione che tale dispensa può essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le autorità competenti si assicurano che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal titolare di un appropriato certificato.</p>	<p><i>Dispensa</i></p> <p>1. In caso di straordinaria necessità, anche dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso del certificato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorità consolare, se ciò non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore.</p> <p>2. Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il possesso di un certificato, la dispensa è rilasciata al lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare.</p> <p>3. Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non possiede alcun certificato, è sottoposto ad una prova disciplinata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, a dimostrazione che la dispensa può essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del porto o l'autorità consolare prescrivono che il comandante della nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore marittimo titolare della prescritta certificazione.</p> <p>4. La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio radioelettrico di bordo.</p> <p>5. La dispensa non è concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.</p>	
<p>ARTICOLO 17</p> <p><i>Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione</i></p> <p>1. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che:</p> <ol style="list-style-type: none">forniscono la formazione di cui all'articolo 3;organizzano e/o controllano le prove, se del caso;rilasciano i certificati di cui all'articolo 5;concedono le dispense di cui all'articolo 16. <p>2. Gli Stati membri assicurano quanto segue:</p>	<p>ARTICOLO 4</p> <p><i>Formazione ed abilitazione</i></p> <p>1. Le autorità competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.</p> <p>2. Le autorità marittime, di cui all'articolo 3, comma 3, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>a) tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare;</p> <p>i) devono essere strutturate secondo programmi scritti che indicano, tra l'altro, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti;</p> <p>ii) devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate conformemente alle lettere d), e) e f);</p> <p>b) le persone incaricate di attività di formazione in servizio o a valutazione a bordo di una nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolano la normale conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle predette attività;</p> <p>c) gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra;</p> <p>d) chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato di abilitazione ai sensi della presente direttiva deve:</p> <p>i) essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita;</p> <p>ii) essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita;</p> <p>iii) se la formazione è impartita con l'ausilio di simulatori:</p> <ul style="list-style-type: none">- aver ricevuto un'istruzione adeguata circa le tecniche d'insegnamento che comportano l'uso di simulatori, e- aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato; <p>e) chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere una piena comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita;</p> <p>f) chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:</p> <p>i) avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è chiamato a valutare;</p> <p>ii) essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione;</p>	<p>1. L'addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2.</p> <p>2. Quando lo svolgimento dei corsi è affidato a istituti, enti e società le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1.</p> <p>3. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, con uno o più decreti, disciplinano, in conformità con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW:</p> <p>a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali;</p> <p>b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.</p> <p>4. I decreti di cui al comma 3, lettera b), stabiliscono, altresì:</p> <p>a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>iii) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;</p> <p>iv) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione;</p> <p>v) quando l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di simulatori, aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione di un esaminatore esperto;</p> <p>g) quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione, come requisiti validi ai fini del rilascio di un certificato, le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all'articolo 10. Tali qualifiche, l'esperienza e l'applicazione dei livelli di qualità devono comportare un'adeguata formazione nelle tecniche d'insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle lettere d), e) e f).</p>	<p>b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento è effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzate una formazione tecnico-pratica adeguata circa l'uso dei simulatori autorizzati;</p> <p>c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione è composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di valutazione, e deve maturare, se l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.</p> <p>5. Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1, rilasciano: il certificato di addestramento ovvero la prova documentale a coloro i quali hanno superato l'esame di cui al comma 4, lettera c).</p> <p>6. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.</p> <p>7. Secondo la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 5 e 6, le autorità competenti controllano che le attività di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e società di cui al comma 1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.</p> <p>8. Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualità che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.</p> <p>9. Le spese derivanti dalle attività espletate dall'autorità competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 7/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>Gli Stati membri assicurano che:</p> <p>a) fatte salve le lettere b) e d), a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell'equipaggio della nave, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni;</p> <p>b) a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro, e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro, sia stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, al fine di garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza;</p> <p>la compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua;</p> <p>se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro;</p> <p>c) a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d'appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:</p> <p>i) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle</p>	<p>altresi a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attività di controllo. (2)</p> <p>10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative e di controllo e le relative modalità di versamento. (3)</p> <p>11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.</p>	
<p>ARTICOLO 18 <i>Comunicazione a bordo</i></p> <p>Gli Stati membri assicurano che:</p> <p>a) fatte salve le lettere b) e d), a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell'equipaggio della nave, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni;</p> <p>b) a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro, e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro, sia stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, al fine di garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza;</p> <p>la compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua;</p> <p>se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro;</p> <p>c) a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d'appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di sufficienti capacità di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri:</p> <p>a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;</p> <p>b) capacità di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un</p>	<p>ARTICOLO 18 <i>Comunicazioni a bordo</i></p> <p>1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle disposizioni impartite.</p> <p>2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro dell'Unione europea, è stabilita e riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita è riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonché riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non è l'italiano, i piani e gli elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro.</p> <p>3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri in situazioni di emergenza, è facilmente individuabile e dotato di sufficienti capacità di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri:</p> <p>a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;</p> <p>b) capacità di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un</p>	



	Note	
<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo</p>	<p>passaggero che necessita di aiuto, sia che il passeggero ed il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;</p> <p>c) capacità di comunicare in situazioni di emergenza con sistemi non verbali qualora la comunicazione verbale non è attuabile;</p> <p>d) conoscenze del livello di informazione delle istruzioni di sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua;</p> <p>e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza vengono trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.</p> <p>4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.</p> <p>5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in conformità al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.</p> <p>6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualità di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese membro dell'Unione europea o di un Paese terzo osservino il presente articolo.</p>	<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p> <p>principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;</p> <p>ii) la probabilità che la capacità di utilizzare un elemento del vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessita aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;</p> <p>iii) l'eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi (ad esempio con dimostrazioni, gesti, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita) allorché la comunicazione orale è inattuabile;</p> <p>iv) la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;</p> <p>v) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri;</p> <p>d) a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni;</p> <p>e) siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della SOLAS 74;</p> <p>f) quando effettuano un controllo ai sensi della direttiva 95/21/CE, nella loro qualità di Stato d'approdo, gli Stati membri controllino anche che le navi battenti bandiera di uno Stato membro osservino il presente articolo.</p>
	<p>ARTICOLO 19</p> <p><i>Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione europea</i></p> <p>1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati in formato cartaceo o digitale ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e V/1-2 e V/1-2, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea che permettono ad un marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacità specifica attestata dal certificato di addestramento a cittadini di Stati membri dell'Unione</p>	<p>ARTICOLO 19</p> <p><i>Riconoscimento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento</i></p> <p>1. I marittimi che non possiedono il certificato di competenza rilasciato dagli Stati membri e/o il certificato di addestramento rilasciato dagli Stati membri ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato di</p>



<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p>	<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo</p>	<p>Note</p>
<p>competenza e del loro certificato di addestramento.</p> <p>2. Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, raccogliendo le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva. In sede di tale analisi preliminare, lo Stato membro fornisce, a sostegno della sua domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del paese terzo.</p> <p>Dopo la presentazione di tale domanda, la Commissione la esamina senza ritardo e decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, in merito all'avvio della valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo entro un periodo di tempo ragionevole in ottemperanza al termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora sia adottata una decisione positiva in merito all'avvio della valutazione, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda e di eventuali altri Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva e procede a una valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare che tale paese soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e che siano state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti, e valutare se abbia ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.</p> <p>3. Qualora concluda, sulla base dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione adotta gli atti di esecuzione recanti la sua decisione in merito al riconoscimento di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro ventiquattro mesi dalla</p>	<p>europa, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente è subordinato esclusivamente alla verifica di conformità dei certificati stessi alla Convenzione STCW.</p> <p>2. Alla convalida di riconoscimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.</p> <p>2-bis. La Capitaneria di porto accetta un attestato di addestramento compiuto da un marittimo, indipendentemente dalla sua nazionalità, in Paesi membri dell'Unione europea ai fini dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare italiane ai sensi dell'articolo 119 del codice della navigazione, ovvero per il rilascio di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, a seguito della presentazione da parte del marittimo dell'attestazione di superamento, con esito favorevole, dell'esame finale sostenuto presso un Istituto, ente o società riconosciuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 5, comma 1.</p> <p>3. Il riconoscimento dei certificati di cui al comma 2 è limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed è corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle capacità, funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 8, o certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nel caso in cui il paese terzo interessato debba attuare importanti azioni correttive, comprese modifiche alla sua legislazione e al suo sistema di istruzione, formazione e certificazione al fine di soddisfare i requisiti della convenzione STCW, l'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato entro trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro che presenta la domanda può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stato adottato un atto di esecuzione ai sensi del presente paragrafo. In caso di tale riconoscimento unilaterale, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di convalide che attestano il riconoscimento emesse in relazione ai certificati di competenza e certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati dal paese terzo, fino a quando non sia stato adottato l'atto di esecuzione riguardante il riconoscimento di tale paese terzo.</p> <p>4. Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, punti 4 e 5.</p> <p>5. Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro il 14 giugno 2005. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell'articolo 20.</p> <p>6. La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.</p> <p>7. Nonostante il disposto dell'articolo 5, paragrafo 6, uno Stato membro può, se le circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in</p>		



Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p> <p>possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro interessato ai fini dell'abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera. In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda di convalida alle competenti autorità.</p>	
<p>ARTICOLO 20</p> <p><i>Mancata conformità con i requisiti della convenzione STCW</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 1.2. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della convenzione STCW, ne informa quanto prima gli Stati membri, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 1.3. Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.4. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della convenzione STCW.5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della convenzione STCW, la Commissione notifica al paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese è revocato entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della convenzione STCW.6. La Commissione decide in merito alla revoca del riconoscimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.7. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, prima della	<p>ARTICOLO 20</p> <p><i>Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW - da uno Stato parte della Convenzione STCW⁷⁸, nella versione aggiornata, relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia, secondo la procedura di cui all'allegato II.2. Alla convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento, di cui al comma 1, rilasciato da un Paese terzo, ai sensi della regola I/10 della Convenzione STCW, per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo.4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di un Paese terzo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.5. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l'allegato III, lettera B).



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.</p> <p>8. Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento emesse da uno Stato membro in relazione ai certificati di competenza o certificati di addestramento di cui all'articolo 19, paragrafo 1, rilasciati da un paese terzo per un periodo superiore a otto anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è riesaminato. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione a seguito di tale riesame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di sei mesi.</p>	<p>6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 13, i lavoratori marittimi in possesso di certificati in corso di validità rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, comma 7, possono essere autorizzati, in caso di necessità, a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonché da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo.</p> <p>7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida dei certificati di cui al comma 6, è custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi.</p> <p>8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i lavoratori di paesi non membri dell'Unione europea che chiedono la convalida di riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo devono possedere un'adeguata conoscenza della legislazione marittima italiana e della lingua di lavoro a bordo, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.</p> <p>9. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 8 è certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento ovvero al momento dell'imbarco.</p>	L'articolo 21 della direttiva concerne oneri a carico della Commissione europea
<p>ARTICOLO 21 <i>Rivalutazione</i></p> <p>1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, e almeno entro dieci anni dall'ultima valutazione, a una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a</p>		



Testo della direttiva 2608/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.</p> <p>2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, esegue la rivalutazione dei paesi terzi in base a criteri di priorità. Tali criteri includono gli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo a norma dell'articolo 23;b) il numero di convalide che attestano il riconoscimento in relazione ai certificati di competenza, o ai certificati di addestramento emessi conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW, emesse dal paese terzo;c) il numero degli istituti di istruzione e formazione marittima accreditati dal paese terzo;d) il numero di programmi di formazione e sviluppo professionale per gente di mare approvati dal paese terzo;e) la data dell'ultima valutazione della Commissione avente ad oggetto il paese terzo e il numero di carenze individuate nei processi critici durante tale valutazione;f) qualsiasi modifica rilevante nel sistema di formazione e certificazione marittima del paese terzo;g) il numero totale di gente di mare abilitata dal paese terzo in servizio a bordo di navi battenti bandiera degli Stati membri e il relativo livello di formazione e qualifica;h) informazioni relative agli standard di istruzione e formazione nel paese terzo fornite da qualsiasi autorità interessata o altro portatore di interesse, se disponibili. <p>In caso di mancata conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW conformemente all'articolo 20 della presente direttiva, la rivalutazione di tale paese terzo assume priorità rispetto agli altri paesi terzi.</p> <p>3. La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.</p>		
<p>ARTICOLO 22</p> <p><i>Controllo dello Stato di approdo</i></p> <p>1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera e ad eccezione di quelle escluse dall'articolo 2, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da tale Stato membro per</p>	<p>ARTICOLO 21</p> <p><i>Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo</i></p> <p>1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 1 sono soggette, mentre si trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera iii), per verificare che i lavoratori marittimi che</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e che sono tenuti ad avere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento e/o una prova documentale ai sensi della convenzione STCW, possiedono tale certificato di competenza e una dispensa valida e/o tale certificato di addestramento e/o prova documentale.</p> <p>2. Nell'esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva gli Stati membri assicurano che siano applicate tutte le pertinenti disposizioni e procedure della direttiva 95/21/CE.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 23</p> <p style="text-align: center;"><i>Procedure di controllo dello Stato di approdo</i></p> <p>1. Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 22 sono limitate a:</p> <p>a) verificare che ogni marittimo che presta servizio a bordo e che ha l'obbligo di possedere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento ai sensi della convenzione STCW, possieda tale certificato di competenza o dispensa valida e/o certificato di addestramento, o fornisca prova documentale di aver presentato alle autorità dello Stato di bandiera domanda di convalida attestante il riconoscimento di un certificato di competenza;</p> <p>b) verificare che il numero e i certificati della gente di mare che presta servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera.</p> <p>2. L'idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a garantire il rispetto delle norme tecniche in materia di guardia e di protezione, secondo il caso, come previsto dalla convenzione STCW, è valutata conformemente alla parte A del codice STCW qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano rispettate per uno dei seguenti motivi:</p> <p>a) la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incagliamento;</p> <p>b) si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di una convenzione internazionale;</p> <p>c) la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall'IMO o a pratiche e procedure concernenti la sicurezza della navigazione;</p> <p>d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose e l'ambiente, o un rischio per la</p>	<p>prestano servizio a bordo hanno un certificato di competenza o un certificato di addestramento o una prova documentale ai sensi della Convenzione STCW ovvero che ne sono stati debitamente dispensati.</p> <p>2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che siano applicate tutte le disposizioni e procedure di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, ed inoltre che:</p> <p style="text-align: center;">... OMISISS ...</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 21</p> <p style="text-align: center;"><i>Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo</i></p> <p>1. OMISISS</p> <p>2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che siano applicate tutte le disposizioni e procedure di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, ed inoltre che:</p> <p>a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano in possesso di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di una prova documentale, rilasciati ai sensi della Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati ovvero che siano in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento di un certificato di competenza o di riconoscimento di un certificato di addestramento oppure forniscano prova documentale di aver presentato domanda di riconoscimento del certificato all'autorità di cui all'articolo 3, comma 7;</p> <p>b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave.</p> <p>3. Gli ispettori valutano, in conformità con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneità dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento od in un incaglio;</p> <p>b) si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;</p> <p>c) la nave è stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di manovra adottate dall'Organizzazione marittima internazionale; od alle</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>protezione;</p> <p>e) un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona cui questo è stato originariamente rilasciato;</p> <p>f) la nave batte la bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinari sono in possesso di certificati rilasciati da un paese terzo che non ha ratificato la convenzione STCW.</p> <p>3. Nonostante la verifica del certificato, la valutazione di cui al paragrafo 2 può imporre alla gente di mare di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e della capacità di ciascun marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza al livello delle proprie competenze.</p>	<p>disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;</p> <p>d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose, l'ambiente o un rischio per la protezione;</p> <p>e) un certificato è stato ottenuto con la frode od il possessore di un certificato non è la persona a cui questo è stato originariamente rilasciato;</p> <p>f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW.</p> <p>4. Oltre a verificare il possesso dei certificati, l'ispettore valuta se richiedere ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 3, la dimostrazione delle rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacità di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. L'ispettore procede a norma del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e dei relativi accordi Port State Control, Paris MOU.</p> <p>5. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radio operatori i testi aggiornati delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.</p>	
<p>ARTICOLO 24 <i>Fermo</i></p> <p>Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le seguenti carenze, nella misura in cui il funzionario che effettua il controllo dello Stato di approdo abbia stabilito che esse costituiscono un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, sono gli unici motivi ai sensi della presente direttiva per i quali uno Stato membro decide il fermo di una nave:</p> <p>a) la gente di mare non possiede certificati o certificati adeguati, non è stata validamente esentata né fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato allo Stato di bandiera;</p> <p>b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di</p>	<p>ARTICOLO 22 <i>Fermo</i></p> <p>1. Fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo dello Stato di approdo le autorità competenti decidono il fermo nave se riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente:</p> <p>a) il lavoratore marittimo non possiede i certificati, ovvero non fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del proprio certificato di competenza alle autorità di cui all'articolo 3, comma 7, o non è stato validamente dispensato;</p>	

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;</p> <p>c) non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione o in macchina specificamente applicabili alla nave da parte dello Stato di bandiera;</p> <p>d) in una guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino;</p> <p>e) non è stata comprovata l'idoneità professionale per i compiti imposti alla gente di mare quanto alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento;</p> <p>f) non è possibile assegnare al primo turno di guardia all'inizio del viaggio e ai turni di guardia successivi persone sufficientemente riposata e comunque idonee al servizio.</p> <p>ARTICOLO 25</p> <p><i>Controllo periodico dell'adempimento</i></p> <p>La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.</p>	<p>b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza;</p> <p>c) non sono state rispettate le norme in materia di guardia in navigazione od in macchina prescritte alla nave;</p> <p>d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino;</p> <p>e) non è stata comprovata l'idoneità professionale per i compiti imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della nave ed alla prevenzione dell'inquinamento;</p> <p>f) non è possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio del viaggio ed ai turni di guardia successivi, persone sufficientemente riposata e comunque idonee al servizio.</p>	<p>L'articolo 25 della direttiva concerne oneri a carico della Commissione europea</p>
<p>ARTICOLO 25-bis</p> <p><i>Informazioni a fini statistici</i></p> <p>1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8 e dell'articolo 21, paragrafo 2, e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.</p> <p>2. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri su base annuale e in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprietà sulle informazioni nel formato dei dati non elaborati. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle disposizioni sulla trasparenza e sulla protezione delle informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1406/2002.</p> <p>3. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione,</p>	<p>Allegato IV</p> <p>previsto dall'articolo 24, comma 1</p> <p>1. Le informazioni di cui all'art. 24, comma 1, sono messe a disposizione della Commissione su base annuale e in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprietà sulle informazioni nel formato dei dati non elaborati. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle disposizioni sulla trasparenza e sulla protezione delle informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1406/2002.</p> <p>2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione, rendono anonime tutte le informazioni personali indicate all'allegato V prima di trasmetterle alla Commissione. La Commissione utilizza soltanto tali informazioni rese anonime.</p> <p>3. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le misure per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l'analisi e la divulgazione</p>	



	Note	
<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p> <p>rendono anonime tutte le informazioni personali indicate all'allegato V prima di trasmetterle alla Commissione. La Commissione utilizza soltanto tali informazioni rese anonime.</p> <p>4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le misure per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l'analisi e la divulgazione di tali informazioni siano concepite in modo tale da rendere possibile l'analisi statistica.</p> <p>Ai fini del primo comma, la Commissione adotta misure dettagliate riguardanti i requisiti tecnici necessari per garantire la gestione adeguata dei dati statistici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.</p>	<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo</p> <p>di tali informazioni siano concepite in modo tale da rendere possibile l'analisi statistica.</p> <p>4. Ai fini del primo comma, la Commissione adotta misure dettagliate riguardanti i requisiti tecnici necessari per garantire la gestione adeguata dei dati statistici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della Direttiva 2008/106/CE.</p>	<p>ARTICOLO 26 <i>Relazione di valutazione</i></p> <p>Entro il 2 agosto 2024, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione contenente suggerimenti riguardo alle azioni da adottare conseguenti alla valutazione. In tale relazione di valutazione la Commissione analizza l'attuazione del regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare ed eventuali sviluppi in merito ai certificati digitali per gente di mare a livello internazionale. La Commissione valuta altresì eventuali sviluppi relativamente alla considerazione futura dei diplomati di eccellenza europei per gente di mare, sulla base delle raccomandazioni formulate dalle parti sociali.</p>
	<p>L'articolo 26 della direttiva concerne oneri a carico della Commissione europea</p>	<p>ARTICOLO 26 <i>Modifiche</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e della salute, si può procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state integrate dalla Commissione europea nelle direttive 2008/106/CE e 2012/35/UE secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal regolamento (CE) n. 2099/2002.</p>
	<p>L'articolo 27 della direttiva contiene disposizioni concernenti la Commissione europea</p>	<p>ARTICOLO 27 <i>Modifica</i></p> <p>1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, che modificano l'allegato I della presente direttiva e le relative disposizioni della presente direttiva per allineare tale allegato e tali disposizioni alle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW.</p> <p>2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano l'allegato V della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del</p>



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3.</p>		
<p>ARTICOLO 27-bis <i>Esercizio della delega</i></p> <p>1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.</p> <p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</p> <p>3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p> <p>4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</p> <p>5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</p> <p>6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 13, e dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su</p>		L'articolo 27-bis contiene disposizioni concernenti la Commissione europea



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidata con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159 iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>ARTICOLO 28 <i>Procedura di comitato</i></p> <p>1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>	<p>ALLEGATO III Previsto dall'articolo 20, comma 4</p> <p>A) Procedura del Comitato</p> <p>1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento all'art. 28 paragrafo 2 della direttiva europea 2008/106/CE, come modificata dalla direttiva europea 2012/35/CE, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>B) Mancata Conformità</p> <p>1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, lettera A), quando uno Stato Membro, ovvero la Commissione Europea, ritiene che un Paese Terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW78, nella sua versione aggiornata, ne informa quanto prima la Commissione Europea, ovvero gli Stati Membri, precisando i motivi;</p> <p>2. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui al punto 1. della lettera A);</p> <p>3. Quando uno Stato Membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese Terzo ne informa immediatamente la Commissione Europea e tutti gli altri Stati Membri, motivando debitamente la propria intenzione.</p> <p>4. La Commissione Europea, assistita dalla Agenzia Europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del Paese Terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW78, nella sua versione aggiornata.</p> <p>5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della Convenzione STCW78, nella sua versione aggiornata, la Commissione Europea</p>	<p>L'articolo 28 della direttiva contiene disposizioni concernenti la Commissione europea</p>



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
	<p>notifica al Paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto Paese è revocata entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per il assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW78, nella sua versione aggiornata.</p> <p>6. La Commissione decide in merito alla revoca del riconoscimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2008/106/CE come modificata dalla direttiva 2012/35/CE.</p> <p>7. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.</p> <p>8. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del Paese Terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.</p> <p>C) Rivalutazione.</p> <p>1. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia Europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei Paesi Terzi riconosciuti, compresi quelli indicati nell'allegato II, lettera B), punto 4, secondo la procedura ai sensi dell'articolo 20, comma 4, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II, lettera A) e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.</p> <p>2. La Commissione Europea definisce i criteri di priorità per la valutazione di detti Paesi Terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai Paesi Terzi ai sensi della sezione A-1/7 del codice STCW.</p> <p>3. La Commissione Europea presenta agli Stati Membri una relazione sui risultati della valutazione.</p> <p>D) controllo periodico dell'adempimento</p> <p>1. La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla direttiva 2008/106/CE come modificata dalla direttiva 2012/35/CE.</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
	<p>F) Esercizio della delega</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.2. La delega di potere di cui al presente articolo è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi il 4 aprile 2017. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.3. La delega di potere di cui al presente articolo può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. <p>G) Modifiche</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano l'allegato V della direttiva 2008/106/CE, e sue modificazioni ed integrazioni, riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione e al codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3 della stessa direttiva.	
ARTICOLO 29 Sanzioni	ARTICOLO 23 Sanzioni	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma degli articoli 3, 5, 7, da 9 a 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e dell'allegato I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.</p>	<p>1. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 70.000 per ciascun lavoratore marittimo.</p> <p>2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta dei certificati è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, ridotta della metà.</p> <p>3. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale è richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all'articolo 17, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000 per ciascun lavoratore marittimo.</p> <p>4. Quando, all'esito delle dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, il lavoratore marittimo non possiede i certificati o ha riportato un giudizio negativo, la compagnia di navigazione che lo aveva ammesso a far parte dell'equipaggio è soggetta, per ciascun lavoratore marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 40.000. La medesima sanzione è aumentata fino al doppio se la compagnia di navigazione aveva ammesso a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo che, all'esito delle dimostrazioni, non è in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e fermo quanto disposto dal predetto articolo, la compagnia di navigazione è altresì soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000. Il giudizio negativo di cui al primo periodo del presente comma è formulato qualora, nelle esercitazioni a cui è sottoposto il lavoratore marittimo, questi non dimostra di essere in possesso degli standard previsti dalla Convenzione STCW o della preparazione tecnica necessaria a garantire la sicurezza della navigazione o delle funzioni a cui è adibito nonché a prevenire o contenere fenomeni di inquinamento.</p> <p>5. Quando l'ispettore rileva che un lavoratore marittimo non ha seguito i corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera f), ovvero che il comandante, l'ufficiale e il personale in servizio con funzioni e responsabilità</p>	

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/4159.

Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo

Note

specifiche non hanno completato la formazione prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia di navigazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

6. La compagnia di navigazione che non fornisce al comandante della nave le istruzioni scritte di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a) e b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 20.000. La compagnia di navigazione che non designa un membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di assicurare la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile a norma dell'articolo 15, comma 3, lettera b), è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000.

7. La compagnia di navigazione che non conserva o non tiene a disposizione la documentazione ed i dati previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun lavoratore marittimo.

8. Quando la comunicazione orale a bordo non è efficace o non è conforme, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), la compagnia di navigazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000.

9. La compagnia di navigazione che non mette a disposizione i testi delle normative previste dall'articolo 15, comma 5, è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.

10. L'istituto, l'ente o la società che viola le disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, emessi dalle autorità competenti di cui all'articolo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni violazione. Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità marittima ne dà comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di addestramento, che procede alla revoca dell'autorizzazione. **A tal fine, non si tiene conto delle violazioni di lieve entità di cui al comma 11.**

11. Quando l'autorità di cui al comma 13 accerta una o più violazioni di lieve entità, tenendo conto delle concrete modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore alla regolarizzazione, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose

<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p>	<p>Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo</p> <p>dell'illecito, nonché a provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del minimo della sanzione prevista e fornisce al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre da quando l'autorità verifica la mancata ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza alla diffida, verificata dall'autorità, determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. La disposizione di cui al presente comma si applica alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.</p> <p>12. L'esito negativo delle ispezioni è inserito nella banca dati delle ispezioni prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; fi no a quando la predetta banca dati non sarà realizzata, l'esito negativo è comunicato all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, che le archivia con modalità idonee a rendere possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori marittimi, ai quali è stata rilasciata la documentazione di cui all'articolo 5, comma 5, da un medesimo istituto, ente o società autorizzato a norma del comma 1 del medesimo articolo, non ha superato le dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, sospende l'efficacia dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento dei lavoratori marittimi per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, nei casi più gravi, procede alla revoca della predetta autorizzazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulta che il mancato superamento delle dimostrazioni da parte dei lavoratori marittimi non dipende da deficienze imputabili all'istituto, ente o società.</p> <p>13. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>Note</p>
<p>ARTICOLO 30 Disposizioni transitorie</p>	<p>ARTICOLO 28 Disposizioni transitorie</p>	<p>L'articolo 30 della direttiva contiene disposizioni</p>

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, gli Stati membri possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti della presente direttiva come prima del 3 gennaio 2013.</p> <p>Fino al 1° gennaio 2017, gli Stati membri possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti della presente direttiva come prima del 3 gennaio 2013.</p>	<p>1. Nel confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, le autorità competenti possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.</p> <p>2. Fino al 1° gennaio 2017, le autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.</p> <p>3. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 10, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.</p> <p>4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 e al decreto direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008.</p> <p>5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.</p>	<p>transitorie valide fino al 1° gennaio 2017</p>
<p>ARTICOLO 31 <i>Comunicazione</i></p> <p>Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tutte le disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p> <p>La Commissione ne informa gli altri Stati membri.</p> <p>ARTICOLO 32 <i>Abrogazione</i></p> <p>La direttiva 2001/25/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all'allegato III, parte B.</p> <p>I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e debbono essere letti secondo la tavola di concordanza di</p>		<p>L'articolo 31 della direttiva contiene l'obbligo di comunicazione del provvedimento di recepimento della direttiva medesima</p> <p>L'articolo 32 della direttiva abroga la direttiva 2001/25/CE</p>

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159 cui all'allegato IV.	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>ARTICOLO 33 <i>Entrata in vigore</i></p> <p>[La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.]</p>		
<p>ARTICOLO 34 <i>Destinatari</i></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>		L'articolo 34 della direttiva individua i destinatari
	<p>ARTICOLO 25 <i>Disposizioni abrogative</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136; b) le lettere a), b) e d), del numero 2. del secondo comma, dell'articolo 270-bis, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché le lettere a) e c) del numero 2. del secondo comma, dell'articolo 271 del medesimo regolamento; c) l'articolo 4, comma 3, della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni; d) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, n. 175. 	L'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 contiene l'abrogazione di disposizioni superate
	<p>ARTICOLO 27 <i>Clausola d'invarianza</i></p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le autorità competenti provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	L'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 contiene le disposizioni finanziarie
<p>Allegato I Requisiti per la formazione fissati dalla convenzione STCW di cui all'articolo 3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad</p>	<p>Allegato I (previsto dall'articolo 2, comma 1) REQUISITI PER LA FORMAZIONE PREVISI DALLA CONVENZIONE STCW CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni</p>	

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.</p> <p>Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.</p> <p>2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e al rinnovo di certificati di competenza in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Navigazione; 2) Maneggio e stivaggio del carico; 3) Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo; 4) Macchine e motori marini; 5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo; 6) Manutenzione e riparazioni; 7) Comunicazioni radio, ai seguenti livelli di responsabilità: <ol style="list-style-type: none"> 1) Livello dirigenziale; 2) Livello operativo; 3) Livello ausiliario. <p>Le funzioni e i livelli di responsabilità sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.</p> <p>CAPO II COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA Regola II/1</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 500 GT (gross tonnage) possiede un certificato di competenza. 2. Ogni candidato all'abilitazione: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. ha almeno diciotto anni; 2.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un 	<p>vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.</p> <p>Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.</p> <p>2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e al rinnovo di certificati di competenza in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Navigazione; 2) Maneggio e stivaggio del carico; 3) Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo; 4) Macchine e motori marini; 5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo; 6) Manutenzione e riparazioni; 7) Comunicazioni radio, ai seguenti livelli di responsabilità: <ol style="list-style-type: none"> 1) Livello dirigenziale; 2) Livello operativo; 3) Livello ausiliario. <p>Le funzioni e i livelli di responsabilità sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.</p> <p>CAPO II COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA Regola III/1</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 500 GT (gross tonnage) possiede un certificato di competenza. 2. Ogni candidato all'abilitazione: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. ha almeno diciotto anni; 2.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo 	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa un'attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi;</p> <p>2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;</p> <p>2.4. ha i requisiti applicabili previsti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;</p> <p>2.5. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW; e</p> <p>2.6. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.</p> <p>Regola II/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT</p> <p>Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di stazza pari o superiore alle 3000 GT</p> <p>1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 3.000 T possiede un certificato di competenza.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:</p> <p>2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di dodici mesi; e</p> <p>2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta; e</p>	<p>non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa un'attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi;</p> <p>2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;</p> <p>2.4. ha i requisiti applicabili previsti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;</p> <p>2.5. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW; e</p> <p>2.6. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.</p> <p>Regola II/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT</p> <p>Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di stazza pari o superiore alle 3000 GT</p> <p>1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 3000 T possiede un certificato di competenza.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:</p> <p>2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di dodici mesi; e</p> <p>2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta; e</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta; e</p> <p>2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 3.000 GT.</p> <p>Comandante e primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3.000 GT.</p> <p>3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza tra le 500 e le 3.000 GT possiede un certificato di competenza.</p> <p>4. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>4.1. possiede, per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT;</p> <p>4.2. possiede, per l'abilitazione quale comandante, i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta; e</p> <p>4.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3.000 GT.</p> <p>Regola II/3</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti su navi di stazza inferiore a 500 GT</p> <p>Navi non adibite a viaggi costieri</p> <p>1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 500 GT.</p> <p>2. Ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per il servizio in qualità di</p>	<p>2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 3000 GT.</p> <p>Comandante e primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT</p> <p>3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza tra le 500 e le 3000 GT possiede un certificato di competenza.</p> <p>4. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>4.1. possiede, per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT;</p> <p>4.2. possiede, per l'abilitazione quale comandante, i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta; e</p> <p>4.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT.</p> <p>Regola II/3</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti su navi di stazza inferiore a 500 GT</p> <p>Navi non adibite a viaggi costieri</p> <p>1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 500 GT.</p> <p>2. Ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per il servizio in qualità di</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/4159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>possiede un certificato di competenza per il servizio in qualità di comandante di navi di stazza compresa tra le 500 e le 3.000 GT.</p> <p>Navi adibite a viaggi costieri.</p> <p>Ufficiale responsabile della guardia di navigazione</p> <p>3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.</p> <p>4. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:</p> <p>4.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>4.2. ha effettuato:</p> <p>4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dallo Stato membro; o</p> <p>4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a trentasei mesi;</p> <p>4.3. ha i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;</p> <p>4.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e</p> <p>4.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.</p> <p>Comandante</p> <p>5. Ogni comandante che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.</p> <p>6. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:</p> <p>6.1. ha almeno vent'anni;</p> <p>6.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di dodici mesi;</p> <p>6.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla</p>	<p>comandante di navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT.</p> <p>Navi adibite a viaggi costieri</p> <p>Ufficiale responsabile della guardia di navigazione</p> <p>3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.</p> <p>4. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:</p> <p>4.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>4.2. ha effettuato:</p> <p>4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dallo Stato membro; o</p> <p>4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a trentasei mesi;</p> <p>4.3. ha i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;</p> <p>4.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e</p> <p>4.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.</p> <p>Comandante</p> <p>5. Ogni comandante che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.</p> <p>6. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:</p> <p>6.1. ha almeno vent'anni;</p> <p>6.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di dodici mesi;</p> <p>6.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 7/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>6.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e</p> <p>6.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.</p> <p>Dispense</p> <p>7. L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.</p> <p>Regola II/4</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione</p> <p>1. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore a 500 GT, che non sia un marinaio che sta compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura tale da non richiedere specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno sedici anni;</p> <p>2.2. ha effettuato:</p> <p>2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o</p> <p>2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e</p> <p>2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.</p> <p>3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportano l'esecuzione di compiti sotto la</p>	<p>sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e</p> <p>6.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.</p> <p>Dispense</p> <p>7. L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.</p> <p>Regola II/4</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione</p> <p>1. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore a 500 GT, che non sia un marinaio che sta compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura tale da non richiedere specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno sedici anni;</p> <p>2.2. ha effettuato:</p> <p>2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o</p> <p>2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e</p> <p>2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.</p> <p>3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportano l'esecuzione di compiti sotto la supervisione</p>	

Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato.</p> <p>Regola II/5</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di comuni in qualità di marittimi abilitati di coperta</p> <p>1. Ogni marittimo abilitato di coperta in servizio su una nave di stazza pari o superiore a 500 GT possiede un certificato adeguato.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione;</p> <p>2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come marinaio facente parte di una guardia di navigazione, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta:</p> <p>2.3.1. non inferiore a diciotto mesi, o</p> <p>2.3.2. non inferiore a dodici mesi e ha completato la formazione riconosciuta; e</p> <p>2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/5 del codice STCW.</p> <p>3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei marittimi abilitati emessi prima del 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.</p> <p>4. Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro che è anche parte della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato del 1946 (n. 74) può continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità alle disposizioni della suddetta convenzione.</p> <p>5. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva.</p> <p>CAPO III REPARTO MACCHINE Regola III/1</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale</p>	<p>diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato.</p> <p>Regola II/5</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di comuni in qualità di marittimi abilitati di coperta</p> <p>1. Ogni marittimo abilitato di coperta in servizio su una nave di stazza pari o superiore a 500 GT possiede un certificato adeguato.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione;</p> <p>2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come marinaio facente parte di una guardia di navigazione, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta:</p> <p>2.3.1. non inferiore a diciotto mesi, o</p> <p>2.3.2. non inferiore a dodici mesi e ha completato la formazione riconosciuta; e</p> <p>2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/5 del codice STCW.</p> <p>3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei marittimi abilitati emessi prima del 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.</p> <p>4. Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro che è anche parte della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato del 1946 (n. 74) può continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità alle disposizioni della suddetta convenzione.</p> <p>5. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva.</p> <p>CAPO III REPARTO MACCHINE Regola III/1</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 7/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato</p> <p>1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-III/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;</p> <p>2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia in un locale macchine sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;</p> <p>2.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW; e</p> <p>2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.</p> <p>Regola III/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3.000 kW</p> <p>1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3.000 kW, possiede un certificato di competenza.</p>	<p>addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato</p> <p>1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-III/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;</p> <p>2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia in un locale macchine sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;</p> <p>2.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW; e</p> <p>2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.</p> <p>Regola III/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW</p> <p>1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW, possiede un certificato di competenza.</p>	



Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>Testo della direttiva 2008/106/CE consolidata con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in tale compito;</p> <p>2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, non meno di dodici mesi come ufficiale di macchina qualificato; e</p> <p>2.1.2. per l'abilitazione a direttore di macchina, non meno di trentasei mesi, tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di macchina; e</p> <p>2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.</p> <p>Regola III/3</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3.000 kW</p> <p>1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3.000 kW, possiede un certificato di competenza.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;</p> <p>2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina; e</p> <p>2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e</p> <p>2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.</p> <p>3. Ogni ufficiale di macchina che sia qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di</p>	<p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in tale compito;</p> <p>2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, non meno di dodici mesi come ufficiale di macchina qualificato; e</p> <p>2.1.2. per l'abilitazione a direttore di macchina, non meno di trentasei mesi, tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di macchina; e</p> <p>2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.</p> <p>Regola III/3</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW</p> <p>1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW, possiede un certificato di competenza.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;</p> <p>2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina; e</p> <p>2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e</p> <p>2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.</p> <p>3. Ogni ufficiale di macchina che sia qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di</p>



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3.000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3.000 kW purché il certificato sia convalidato in tal senso.</p> <p>Regola III/4</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato</p> <p>1. Ogni comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno sedici anni;</p> <p>2.2. ha effettuato:</p> <p>2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o</p> <p>2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e</p> <p>2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.</p> <p>3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportano l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un comune qualificato.</p> <p>Regola III/5</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marittimo abilitato di macchina in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato</p> <p>1. Ogni marittimo abilitato di macchina in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni;</p>	<p>propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 kW purché il certificato sia convalidato in tal senso.</p> <p>Regola III/4</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato</p> <p>1. Ogni comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno sedici anni;</p> <p>2.2. ha effettuato:</p> <p>2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o</p> <p>2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e</p> <p>2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.</p> <p>3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportano l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un comune qualificato.</p> <p>Regola III/5</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marittimo abilitato di macchina in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato</p> <p>1. Ogni marittimo abilitato di macchina in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni;</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato;</p> <p>2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come comune facente parte di una guardia di macchina, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nel reparto macchine:</p> <p>2.3.1. non inferiore a dodici mesi, o</p> <p>2.3.2. non inferiore a sei mesi e ha completato la formazione riconosciuta, e</p> <p>2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/5 del codice STCW.</p> <p>3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni del reparto macchine emessi prima del 1° gennaio 2012 con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.</p> <p>4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva.</p> <p>Regola III/6</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiale elettrotecnico</p> <p>1. Ogni ufficiale elettrotecnico in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno dodici mesi, di cui almeno sei mesi di servizio di navigazione, nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conforme ai requisiti della sezione A-III/6 del codice STCW e documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;</p>	<p>2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato;</p> <p>2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come comune facente parte di una guardia di macchina, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nel reparto macchine:</p> <p>2.3.1. non inferiore a dodici mesi, o</p> <p>2.3.2. non inferiore a sei mesi e ha completato la formazione riconosciuta, e</p> <p>2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/5 del codice STCW.</p> <p>3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni del reparto macchine emessi prima del 1° gennaio 2012 con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.</p> <p>4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva.</p> <p>Regola III/6</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiale elettrotecnico</p> <p>1. Ogni ufficiale elettrotecnico in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno dodici mesi, di cui almeno sei mesi di servizio di navigazione, nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conforme ai requisiti della sezione A-III/6 del codice STCW e documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;</p> <p>2.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/6 del codice STCW; e</p> <p>2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.</p> <p>3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati degli ufficiali elettrotecnici emessi prima del 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere le proprie qualifiche.</p> <p>4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualità pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/6 del codice STCW.</p> <p>5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro può ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/6.</p>	<p>2.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/6 del codice STCW; e</p> <p>2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.</p> <p>3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati degli ufficiali elettrotecnici emessi prima del 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.</p> <p>4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualità pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/6 del codice STCW.</p> <p>5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro può ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/6.</p>	
<p>Regola III/7</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune elettrotecnico</p> <p>1. Ogni comune elettrotecnico in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>2.2. ha completato un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno dodici mesi di formazione e di pratica; o</p> <p>2.3. ha completato una formazione riconosciuta, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a sei mesi;</p> <p>2.4. è in possesso di qualifiche che corrispondono alle competenze tecniche di cui alla tabella A-III/7 del codice STCW e ha completato un periodo riconosciuto di servizio di navigazione, non inferiore a tre</p>	<p>Regola III/7</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune elettrotecnico</p> <p>1. Ogni comune elettrotecnico in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.</p> <p>2. Ogni candidato all'abilitazione:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>2.2. ha completato un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno dodici mesi di formazione e di pratica; o</p> <p>2.3. ha completato una formazione riconosciuta, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a sei mesi;</p> <p>2.4. è in possesso di qualifiche che corrispondono alle competenze tecniche di cui alla tabella A-III/7 del codice STCW e ha completato un periodo riconosciuto di servizio di navigazione, non inferiore a tre</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159.	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>un periodo riconosciuto di servizio di navigazione, non inferiore a tre mesi; e</p> <p>2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/7 del codice STCW.</p> <p>3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni elettrotecnici emessi entro il 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.</p> <p>4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualità pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/7 del codice STCW.</p> <p>5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro può ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/7.</p> <p>CAPO IV OPERATORI ADDETTI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO</p> <p>Nota esplicativa</p> <p>Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'Organizzazione marittima internazionale.</p> <p>Regola IV/1</p> <p>Applicazione</p> <p>1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano ai radiooperatori su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata.</p> <p>2. I radiooperatori su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV della convenzione SOLAS 74 non sono obbligati a conformarsi alle disposizioni del</p>	<p>mesi; e</p> <p>2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/7 del codice STCW.</p> <p>3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni elettrotecnici emessi entro il 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.</p> <p>4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualità pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/7 del codice STCW.</p> <p>5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro può ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/7.</p> <p>CAPO IV OPERATORI ADDETTI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO</p> <p>Nota esplicativa</p> <p>Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'Organizzazione marittima internazionale.</p> <p>Regola IV/1</p> <p>Applicazione</p> <p>1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano ai radiooperatori su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata.</p> <p>2. I radiooperatori su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV della convenzione SOLAS 74 non sono obbligati a conformarsi alle disposizioni del</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 7/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>SOLAS 74 non sono obbligati a conformarsi alle disposizioni del presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. Gli Stati membri provvedono affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio.</p> <p>Regola IV/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radiooperatori addetti ai servizi GMDSS</p> <p>1. Ogni persona responsabile o incaricata dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS possiede un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro ai sensi delle disposizioni delle norme radio.</p> <p>2. Inoltre, ogni candidato alla certificazione di competenza, a norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali la convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, stabilisce che devono disporre di un'apparecchiatura radio:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni; e</p> <p>2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.</p> <p>CAPO V</p> <p>REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI</p> <p>Regola V/1-1</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere e chimichiere</p> <p>1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e mandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere.</p> <p>2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:</p> <p>2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; o</p> <p>2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del</p>	<p>presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. Gli Stati membri provvedono affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio.</p> <p>Regola IV/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radiooperatori addetti ai servizi GMDSS</p> <p>1. Ogni persona responsabile o incaricata dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS possiede un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro ai sensi delle disposizioni delle norme radio.</p> <p>2. Inoltre, ogni candidato alla certificazione di competenza, a norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali la convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, stabilisce che devono disporre di un'apparecchiatura radio:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni; e</p> <p>2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.</p> <p>CAPO V</p> <p>REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI</p> <p>Regola V/1-1</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere e chimichiere</p> <p>1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e mandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere.</p> <p>2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:</p> <p>2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; o</p> <p>2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del</p>	
<p>SOLAS 74 non sono obbligati a conformarsi alle disposizioni del presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. Gli Stati membri provvedono affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio.</p> <p>Regola IV/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radiooperatori addetti ai servizi GMDSS</p> <p>1. Ogni persona responsabile o incaricata dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS possiede un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro ai sensi delle disposizioni delle norme radio.</p> <p>2. Inoltre, ogni candidato alla certificazione di competenza, a norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali la convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, stabilisce che devono disporre di un'apparecchiatura radio:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni; e</p> <p>2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.</p> <p>CAPO V</p> <p>REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI</p> <p>Regola V/1-1</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere e chimichiere</p> <p>1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e mandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere.</p> <p>2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:</p> <p>2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; o</p> <p>2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del</p>	<p>presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. Gli Stati membri provvedono affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio.</p> <p>Regola IV/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radiooperatori addetti ai servizi GMDSS</p> <p>1. Ogni persona responsabile o incaricata dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS possiede un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro ai sensi delle disposizioni delle norme radio.</p> <p>2. Inoltre, ogni candidato alla certificazione di competenza, a norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali la convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, stabilisce che devono disporre di un'apparecchiatura radio:</p> <p>2.1. ha almeno diciotto anni; e</p> <p>2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.</p> <p>CAPO V</p> <p>REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI</p> <p>Regola V/1-1</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere e chimichiere</p> <p>1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e mandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere.</p> <p>2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:</p> <p>2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; o</p> <p>2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>carico su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW.</p> <p>3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintendenza alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiede un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle petroliere.</p> <p>4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi petroliere:</p> <p>4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e</p> <p>4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere:</p> <p>4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su chimichiere;</p> <p>4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su petroliere; o</p> <p>4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi petroliere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e</p> <p>4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 2 del codice STCW.</p> <p>5. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintendenza alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle chimichiere.</p> <p>6. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi chimichiere:</p> <p>6.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e</p> <p>6.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di</p>	<p>carico su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW.</p> <p>3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintendenza alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiede un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle petroliere.</p> <p>4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi petroliere:</p> <p>4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e</p> <p>4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere:</p> <p>4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su petroliere, o</p> <p>4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi petroliere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e</p> <p>4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 2 del codice STCW.</p> <p>5. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintendenza alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle chimichiere.</p> <p>6. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi chimichiere:</p> <p>6.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e</p> <p>6.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	<i>Note</i>
<p>base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere;</p> <p>6.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi chimichiere, o</p> <p>6.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di chimichiere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e</p> <p>6.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 3 del codice STCW.</p> <p>7. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 o 6, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.</p> <p>Regola V/1-2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi gasiere</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e comandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi gasiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere.2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/1 del codice STCW e ha completato:2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW; o2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW.3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintendenza alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che	<p>bordo di chimichiere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e</p> <p>6.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione AV/1-1, paragrafo 3 del codice STCW.</p> <p>7. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 o 6, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.</p> <p>Regola V/1-2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi gasiere</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e comandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi gasiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere.2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/1 del codice STCW e ha completato:2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW; o2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW.3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintendenza alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle navi gasiere.</p> <p>4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi gasiere:</p> <p>4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere; e</p> <p>4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere:</p> <p>4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere, o</p> <p>4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi gasiere, in posizione di soprannumero, che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e</p> <p>4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2 del codice STCW.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.</p> <p>Regola V/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri</p> <p>1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.</p> <p>2. Prima di essere demandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave da passeggeri soddisfare i requisiti di cui alla sezione A-V/1, paragrafo 1, del codice STCW.</p> <p>3. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai</p>	<p>avanzata per la movimentazione del carico delle navi gasiere.</p> <p>4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi gasiere:</p> <p>4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere; e</p> <p>4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere:</p> <p>4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere, o</p> <p>4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi gasiere, in posizione di soprannumero, che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e</p> <p>4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2 del codice STCW.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.</p> <p>Regola V/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi passeggeri</p> <p>1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi passeggeri che effettuano viaggi nazionali.</p> <p>2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi passeggeri, i marittimi hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 7 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.</p> <p>3. I marittimi che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 6 e 7 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.</p> <p>4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>punti da 5 a 9 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.</p> <p>4. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 7, 8 e 9 infra frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.</p> <p>5. Il personale in servizio a bordo di navi da passeggeri completa l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi da passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilità individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.</p> <p>6. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.</p> <p>7. I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati conformemente ai capi II, III e VII del presente allegato e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi da passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.</p> <p>8. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.</p> <p>9. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del</p>	<p>navi passeggeri hanno completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.</p> <p>5. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri ha completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.</p> <p>6. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.</p> <p>7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi passeggeri ro-ro, hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.</p> <p>8. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.</p> <p>Regola V/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri</p> <p>1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.</p> <p>2. Prima di essere mandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave da passeggeri soddisfano i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW.</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.</p> <p>10. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformità dei punti da 6 a 9 della presente regola.</p>	<p>3. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a 9 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.</p> <p>4. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 7, 8 e 9 infra frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.</p> <p>5. Il personale in servizio a bordo di navi da passeggeri completa l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi da passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilità individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.</p> <p>6. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.</p> <p>7. I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati conformemente ai capi II, III e VII del presente allegato e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi da passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.</p> <p>8. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.</p> <p>9. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta,</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>Regola V/3</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF</p> <ol style="list-style-type: none">1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai successivi punti da 4 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.3. Tutta la gente di mare in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, deve ricevere l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva.4. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF deve possedere un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette navi.5. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF deve aver completato una formazione di base conformemente alle	<p>Regola V/3</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF</p> <ol style="list-style-type: none">1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai successivi punti da 4 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.3. Tutta la gente di mare in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, deve ricevere l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva.4. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF deve possedere un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette	<p>i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.</p> <p>10. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformità dei punti da 6 a 9 della presente regola.</p>



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159.	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.</p> <p>6. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla regola V/1-2, punti 2 e 5, o alla regola V/1-2, punti 4 e 5 su navi gasiere, si ritiene soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.</p> <p>7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF devono possedere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.</p> <p>8. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e</p> <p>8.2. deve aver completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al precedente punto 8.1.</p> <p>9. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:</p> <p>9.1. soddisfatto i requisiti di cui al punto 6;</p>	<p>navi.</p> <p>5. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF deve aver completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.</p> <p>6. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla regola V/1-2, punti 2 e 5, o alla regola V/1-2, punti 4 e 5 su navi gasiere, si ritiene soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.</p> <p>7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF devono possedere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.</p> <p>8. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di addestramento di cui al punto 4:</p> <p>8.1. deve aver completato una formazione avanzata riconosciuta al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e</p> <p>8.2. deve aver completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al precedente punto 8.1.</p> <p>9. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:</p> <p>9.1. soddisfatto i requisiti di cui al punto 6;</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>9.2. soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e</p> <p>9.3. prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di:</p> <p>9.3.1. navi soggette al codice IGF;</p> <p>9.3.2. navi cisterna che trasportano, in qualità di carico, carburanti infiammabili per la propulsione;</p> <p>10. Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare sia rilasciato un certificato di addestramento.</p> <p>11. La gente di mare in possesso di certificati di addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequentata, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento e dimostri di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.</p>	<p>stati qualificati e abituati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:</p> <p>9.1. soddisfatto i requisiti di cui al punto 6;</p> <p>9.2. soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e</p> <p>9.3. prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di:</p> <p>9.3.1. navi soggette al codice IGF;</p> <p>9.3.2. navi cisterna che trasportano, in qualità di carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure</p> <p>9.3.3. navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di infiammabilità per la propulsione.</p> <p>10. Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.</p> <p>11. La gente di mare in possesso di certificati di addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequentata, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostri di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.</p>	
<p>Regola V/4</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di incrocio nelle acque polari</p> <p>1. I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.</p> <p>2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve aver</p>	<p>Regola V/4</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari</p> <p>1. I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.</p> <p>2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve aver</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.</p> <p>3. I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.</p> <p>4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve:</p> <p>4.1. soddisfare i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari;</p> <p>4.2. aver prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o deve aver prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente; e</p> <p>4.3. aver completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.</p> <p>6. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 2:</p> <p>6.1. avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i precedenti; oppure</p> <p>6.2. avendo superato un corso di formazione organizzato conformemente agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari.</p>	<p>completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.</p> <p>3. I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.</p> <p>4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve:</p> <p>4.1. soddisfare i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari;</p> <p>4.2. aver prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o deve aver prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente; e</p> <p>4.3. aver completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.</p> <p>6. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 2:</p> <p>6.1. avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure</p> <p>6.2. avendo superato un corso di formazione organizzato conformemente agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari.</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>7. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 4:</p> <p>7.1. avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure</p> <p>7.2. avendo superato un corso di formazione conforme agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due mesi durante i cinque anni precedenti.</p> <p>CAPO VI FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALLA PROTEZIONE, ALL'ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA Regola VI/1</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutta la gente di mare</p> <p>1. Alla gente di mare vengono impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza viene adeguata al livello ivi indicato.</p> <p>2. Qualora la formazione di base non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato, a seconda del caso, un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato il corso di formazione di base.</p> <p>Regola VI/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di</p>	<p>7. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 4:</p> <p>7.1. avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure</p> <p>7.2. avendo superato un corso di formazione conforme agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due mesi durante i cinque anni precedenti.</p> <p>CAPO VI FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALLA PROTEZIONE, ALL'ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA Regola VI/1</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutta la gente di mare</p> <p>1. Alla gente di mare vengono impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza viene adeguata al livello ivi indicato.</p> <p>2. Qualora la formazione di base non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato, a seconda del caso, un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato il corso di formazione di base.</p> <p>Regola VI/2</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>di salvataggio e battelli di emergenza)</p> <p>1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza:</p> <p>1.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>1.2. ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di dodici mesi oppure ha frequentato un corso di formazione riconosciuto e ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di sei mesi; e</p> <p>1.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio.</p> <p>2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di battelli di emergenza:</p> <p>2.1. possiede un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;</p> <p>2.2. ha frequentato un corso di formazione riconosciuto; e</p> <p>2.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 10, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di battelli di emergenza.</p> <p>Regola VI/3</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi ai corsi di perfezionamento in tecniche antincendio</p> <p>1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio ha superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformità delle disposizioni della sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW e ha una competenza del livello ivi indicato.</p> <p>2. Qualora un corso di perfezionamento in tecniche antincendio non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio.</p> <p>Regola VI/4</p> <p>Requisiti minimi obbligatori in materia di primo soccorso e assistenza medica</p> <p>1. La gente di mare addetta al servizio di primo soccorso a bordo di navi ha una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW.</p> <p>2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi ha una competenza in materia di assistenza medica del livello</p>	<p>salvataggio e battelli di emergenza)</p> <p>1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza:</p> <p>1.1. ha almeno diciotto anni;</p> <p>1.2. ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di dodici mesi oppure ha frequentato un corso di formazione riconosciuto e ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di sei mesi; e</p> <p>1.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio.</p> <p>2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di battelli di emergenza:</p> <p>2.1. possiede un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;</p> <p>2.2. ha frequentato un corso di formazione riconosciuto; e</p> <p>2.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 10, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di battelli di emergenza.</p> <p>Regola VI/3</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi ai corsi di perfezionamento in tecniche antincendio</p> <p>1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio ha superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformità delle disposizioni della sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW e ha una competenza del livello ivi indicato.</p> <p>2. Qualora un corso di perfezionamento in tecniche antincendio non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio.</p> <p>Regola VI/4</p> <p>Requisiti minimi obbligatori in materia di primo soccorso e assistenza medica</p> <p>1. La gente di mare addetta al servizio di primo soccorso a bordo di navi ha una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW.</p> <p>2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi ha una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW.</p> <p>3. Qualora l'addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica.</p> <p>Regola VI/5</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento per ufficiali di sicurezza della nave</p> <p>1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento come ufficiale di sicurezza della nave:</p> <p>1.1. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi o un servizio di navigazione adeguato e ha conoscenza del funzionamento della nave; e</p> <p>1.2. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/5, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio di certificati di addestramento di ufficiale di sicurezza della nave.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono a rilasciare un certificato di addestramento a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.</p> <p>Regola VI/6</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi all'istruzione e alla formazione in materia di protezione per tutti gli appartenenti alle genti di mare</p> <p>1. Alla gente di mare sono impartiti l'addestramento in materia di protezione, l'istruzione o la formazione di sensibilizzazione alla protezione, conformemente alla sezione A-VI/6, paragrafo da 1 a 4, del codice STCW e la loro competenza è adeguata al livello ivi indicato.</p> <p>2. Qualora la sensibilizzazione alla protezione non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di sensibilizzazione alla protezione.</p> <p>3. Ogni Stato membro raffronta la formazione o istruzione relativa alla protezione prevista per la gente di mare che possiede o può documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quanto indicato alla sezione A-VI/6, paragrafo 4 del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche.</p> <p>Gente di mare incaricata di compiti di protezione</p>	<p>alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW.</p> <p>3. Qualora l'addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica.</p> <p>Regola VI/5</p> <p>Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento per ufficiali di sicurezza della nave</p> <p>1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento come ufficiale di sicurezza della nave:</p> <p>1.1. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi o un servizio di navigazione adeguato e ha conoscenza del funzionamento della nave; e</p> <p>1.2. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/5, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio di certificati di addestramento di ufficiale di sicurezza della nave.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono a rilasciare un certificato di addestramento a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.</p> <p>Regola VI/6</p> <p>Requisiti minimi obbligatori relativi all'istruzione e alla formazione in materia di protezione per tutti gli appartenenti alle genti di mare</p> <p>1. Alla gente di mare sono impartiti l'addestramento in materia di protezione, l'istruzione o la formazione di sensibilizzazione alla protezione, conformemente alla sezione A-VI/6, paragrafo da 1 a 4, del codice STCW e la loro competenza è adeguata al livello ivi indicato.</p> <p>2. Qualora la sensibilizzazione alla protezione non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di sensibilizzazione alla protezione.</p> <p>3. Ogni Stato membro raffronta la formazione o istruzione relativa alla protezione prevista per la gente di mare che possiede o può documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quanto indicato alla sezione A-VI/6, paragrafo 4 del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche.</p> <p>Gente di mare incaricata di compiti di protezione</p> <p>4. La gente di mare incaricata di compiti di protezione ha una</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>4. La gente di mare incaricata di compiti di protezione ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/6, paragrafi da 6 a 8, del codice STCW.</p> <p>5. Qualora una formazione in compiti di protezione non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di formazione in compiti di protezione.</p> <p>6. Ogni Stato membro raffronta i livelli di formazione relativa alla protezione previsti per la gente di mare che svolge compiti di protezione e che possiede o può documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quelli specificati alla sezione A-VI/6, paragrafo 8 del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche.</p> <p>CAPO VII CERTIFICATI ALTERNATIVI Regola VIII/1</p> <p>Rilascio di certificati alternativi</p> <p>1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell'allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei capi suddetti, a condizione che:</p> <p>1.1. le relative funzioni e livelli di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli ivi indicati;</p> <p>1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;</p> <p>1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell'allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione deve essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;</p> <p>1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di</p>	<p>competenza del livello indicato alla sezione A-VI/6, paragrafi da 6 a 8, del codice STCW.</p> <p>5. Qualora una formazione in compiti di protezione non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di formazione in compiti di protezione.</p> <p>6. Ogni Stato membro raffronta i livelli di formazione relativa alla protezione previsti per la gente di mare che svolge compiti di protezione e che possiede o può documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quelli specificati alla sezione A-VI/6, paragrafo 8 del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche.</p> <p>CAPO VII CERTIFICATI ALTERNATIVI Regola VIII/1</p> <p>Rilascio di certificati alternativi</p> <p>1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell'allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei capi suddetti, a condizione che:</p> <p>1.1. le relative funzioni e livelli di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli ivi indicati;</p> <p>1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;</p> <p>1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell'allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;</p> <p>1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di</p>	

Testo della direttiva 2008/106/CE, consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;</p> <p>1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;</p> <p>1.5. i certificati siano rilasciati in conformità del disposto dell'articolo 5 dell'articolo 5 della presente direttiva e delle disposizioni del capo VII del codice STCW.</p> <p>2. Nessun certificato ai sensi del presente capo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.</p> <p>Regola VII/2</p> <p>Certificazione della gente di mare</p> <p>Ogni marittimo addetto a una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 o A-II/5 del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 o A-III/5 del capo III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW possiede un certificato di competenza o un certificato di addestramento, a seconda del caso.</p> <p>Regola VII/3</p> <p>Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi</p> <p>1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, provvede affinché siano rispettati i seguenti principi:</p> <p>1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capi; e</p> <p>1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capi.</p> <p>2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:</p> <p>2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capi II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme; e</p> <p>2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.</p>	<p>navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;</p> <p>1.5. i certificati siano rilasciati in conformità del disposto dell'articolo 5 della presente direttiva e delle disposizioni del capo VII del codice STCW.</p> <p>2. Nessun certificato ai sensi del presente capo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.</p> <p>Regola VII/2</p> <p>Certificazione della gente di mare</p> <p>Ogni marittimo addetto a una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 o A-II/5 del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 o A-III/5 del capo III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW possiede un certificato di competenza o un certificato di addestramento, a seconda del caso.</p> <p>Regola VII/3</p> <p>Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi</p> <p>1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, provvede affinché siano rispettati i seguenti principi:</p> <p>1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capi; e</p> <p>1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capi.</p> <p>2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:</p> <p>2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capi II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme; e</p> <p>2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi delle disposizioni del presente capo è fondato sui seguenti principi:</p> <p>3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:</p> <p>3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;</p> <p>3.1.2. abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; o</p> <p>3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia di macchina e di coperta al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia; e</p> <p>3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.</p> <p>4. I principi di cui ai punti 1 e 2 garantiscono il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.</p>	<p>3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi delle disposizioni del presente capo è fondato sui seguenti principi:</p> <p>3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:</p> <p>3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;</p> <p>3.1.2. abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; o</p> <p>3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia di macchina e di coperta al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia; e</p> <p>3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.</p> <p>4. I principi di cui ai punti 1 e 2 garantiscono il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina."</p>	
<p>Allegato II</p> <p>Criteri per il riconoscimento di paesi terzi che hanno rilasciato un certificato o sotto la cui autorità è stato rilasciato un certificato di cui all'articolo 19, paragrafo 2</p> <p>1. Il paese terzo deve essere parte della convenzione STCW.</p> <p>2. Il paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW.</p> <p>3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, ha accertato, procedendo alla valutazione della parte in questione, che può comprendere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che sono pienamente soddisfatti i requisiti della convenzione STCW relativi ai livelli di competenza, di formazione e di abilitazione, nonché ai livelli di qualità.</p> <p>4. Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della convenzione STCW sarà tempestivamente notificato.</p> <p>5. Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che la gente di mare che presenta, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello direttivo, abbia una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle</p>	<p>Allegato II</p> <p>previsto dall'articolo 20, comma 1</p> <p>A) Criteri per il riconoscimento dei certificati emessi da un Paese terzo.</p> <p>1. Il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW.</p> <p>2. Il Paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW.</p> <p>3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea interessati, ha accertato, procedendo alla valutazione della parte in questione, che può comprendere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che sono pienamente soddisfatti i requisiti della convenzione STCW relativi ai livelli di competenza, di formazione e di abilitazione, nonché ai livelli di qualità.</p> <p>4. Lo Stato membro dell'Unione europea non ha ancora concluso un accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni significativo cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, nella sua versione aggiornata, sarà tempestivamente notificato.</p> <p>5. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello direttivo,</p>	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>funzioni di livello direttivo che è autorizzato a svolgere.</p> <p>6. Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere, conformemente alle disposizioni della sezione A-1/6 del codice STCW.</p>	<p>abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro dell'Unione europea in relazione alle funzioni di livello direttivo che sono autorizzati a svolgere.</p> <p>6. Se uno Stato membro dell'Unione europea desidera completare la verifica della conformità di un Paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere, conformemente alle disposizioni della sezione A-1/6 del codice STCW.</p> <p>B) procedure per il riconoscimento di certificati emessi da un Paese terzo.</p> <p>1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui alla lettera A) del presente allegato e procedere ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW78, nella sua versione aggiornata, e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.</p> <p>2. Se entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo in questione, lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto Paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III.</p> <p>3. Uno Stato membro dell'Unione europea può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, lettera A), punti 4 e 5.</p> <p>4. Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie C, entro il 14 giugno 2005.</p> <p>5. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù di quanto all'allegato III.</p> <p>6. la Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie C.</p>	
PARTE A	Allegato III	L'allegato III della direttiva recata nella parte A dell'elenco



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 32)</p> <p>Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17)</p> <p>Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53)</p> <p>Direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 13.12.2003, pag. 28)</p> <p>Direttiva 2005/23/CE della Commissione (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 14)</p> <p>Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160)</p> <p>PARTE B</p> <p>Termini di recepimento nel diritto nazionale (di cui all'articolo 32)</p> <p>Direttiva</p> <p>2002/84/CE Termine d'attuazione 23 novembre 2003</p> <p>2003/103/CE 14 maggio 2005</p> <p>2005/23/CE 29 settembre 2005</p> <p>2005/45/CE 20 ottobre 2007</p> <p>Allegato IV</p> <p>Tavola Di Concordezza</p> <p>Direttiva 2001/25/CE Presente direttiva</p> <p>Articolo 1 Articolo 1</p> <p>Articolo 2, alinea Articolo 2, alinea</p> <p>Articolo 2, dal primo al quarto Articolo 2, lettere da a) a d) trattino</p> <p>Articoli da 3 a 7 Articoli da 3 a 7</p> <p>Articolo 7 bis Articolo 8</p> <p>Articolo 8 Articolo 9</p> <p>Articolo 9, paragrafo 1, alinea Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, alinea</p> <p>Articolo 9, paragrafo 1, lettere Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)</p>		delle direttive che hanno modificato la direttiva 2001/25/CE e nella parte B gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale
		L'allegato IV della direttiva contiene la tavola di concordanza tra direttiva 2001/25/CE e direttiva 2008/106/CE



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), prima frase	Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera c)	
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), seconda frase	Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma	
Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera d)	
Articolo 9, paragrafi 2 e 3	Articolo 10, paragrafi 2 e 3	
Articolo 10	Articolo 11	
Articolo 11	Articolo 12	
Articolo 12	Articolo 13	
Articolo 13	Articolo 14	
Articolo 14	Articolo 15	
Articolo 15	Articolo 16	
Articolo 16, paragrafo 1, alinea	Articolo 17 paragrafo 1, alinea	
Articolo 16, paragrafo 1, commi da 1 a 4	Articolo 17 paragrafo 1, lettere da a) a d)	
Articolo 16, paragrafo 2, alinea	Articolo 17, paragrafo 2, alinea	
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a), punti 1) e 2)	Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii)	
Articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c)	Articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c)	
Articolo 16, paragrafo 2, lettera d), punti 1) e 2)	Articolo 17, paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii)	
Articolo 16, paragrafo 2, lettera d), punto 3), i) e ii)	Articolo 17, paragrafo 2, lettera d), punto iii), primo e secondo trattino	
Articolo 16, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)	
Articolo 16, paragrafo 2, lettera f), punti da 1) a 5)	Articolo 17, paragrafo 2, lettera f), punti da i) a v)	
Articolo 16, paragrafo 2, lettera g)	Articolo 17, paragrafo 2, lettera g)	
Articolo 17	Articolo 18	
Articolo 18, paragrafi 1 e 2	Articolo 19, paragrafo 1	
Articolo 18, paragrafo 3, alinea	Articolo 19, paragrafo 2	
Articolo 18, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 19, paragrafo 3, primo comma	
Articolo 18, paragrafo 3, lettera b)		



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
Articolo 18, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma	
Articolo 18, paragrafo 3, lettera d)	Articolo 19, paragrafo 4	
Articolo 18, paragrafo 3, lettera e)	Articolo 19, paragrafo 5	
Articolo 18, paragrafo 3, lettera f)	Articolo 19, paragrafo 6	
Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 19, paragrafo 7	
Articolo 18 bis, paragrafo 1, prima e seconda frase	Articolo 20, paragrafo 1, primo e secondo comma	
Articolo 18 bis, paragrafo 2, prima e seconda frase	Articolo 20, paragrafo 2, primo e secondo comma	
Articolo 18 bis, paragrafi da 3 a 5	Articolo 20, paragrafi da 3 a 5	
Articolo 18 bis, paragrafo 6, prima e seconda frase	Articolo 20, paragrafo 6, primo e secondo comma	
Articolo 18 bis, paragrafo 7	Articolo 20, paragrafo 7	
Articolo 18 ter	Articolo 21	
Articolo 19	Articolo 22	
Articolo 20, paragrafo 1, alinea	Articolo 23, paragrafo 1, alinea	
Articolo 20, paragrafo 1, primo e secondo trattino	Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b)	
Articolo 20, paragrafo 2, alinea	Articolo 23, paragrafo 2, alinea	
Articolo 20, paragrafo 2, trattini da 1 a 6	Articolo 23, paragrafo 2, lettere da a) a f)	
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 3	
Articolo 21	Articolo 24	
Articolo 21 bis	Articolo 25	
Articolo 21 ter, prima frase	Articolo 26, paragrafo 1, primo comma	
Articolo 21 ter, seconda frase	Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma	
Articolo 22, paragrafo 1, prima frase	Articolo 27, paragrafo 1, primo comma	
Articolo 22, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 27, paragrafo 1, secondo comma	
Articolo 27, paragrafo 1, terzo	Articolo 27, paragrafo 1, terzo	



Testo della direttiva 2008/106/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<p>comma</p> <p>Articolo 22, paragrafi 3 e 4</p> <p>Articolo 23, paragrafi 1 e 2</p> <p>—</p> <p>Articolo 23, paragrafo 3</p> <p>Articolo 24, paragrafi 1 e 2</p> <p>Articolo 24, paragrafo 3, punti 1) e 2)</p> <p>Articolo 25</p> <p>Articolo 26, prima frase</p> <p>Articolo 26, seconda frase</p> <p>Articolo 27</p> <p>Articolo 28</p> <p>Articolo 29</p> <p>Allegati I e II</p> <p>Allegato III</p> <p>Allegato IV</p> <p>—</p> <p>—</p>		
<p>Allegato V</p> <p>Informazioni da trasmettere alla Commissione a fini statistici</p> <p>1. Quando è fatto riferimento al presente allegato, sono trasmesse le seguenti informazioni specificate alla sezione A-I/2, paragrafo 9 del codice STCW per tutti i certificati di competenza o convalide che attestano il loro rilascio, tutte le convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi e, ove segnalato con (*), tale trasmissione avviene in forma anonima, come richiesto dall'articolo 25 bis, paragrafo 3:</p> <p>Certificati di competenza (Cdc)/Convalide che ne attestano il rilascio (Car):</p> <ul style="list-style-type: none"> - codice unico del marittimo, se disponibile (*); - nome del marittimo (*); - data di nascita del marittimo; - nazionalità del marittimo; - sesso del marittimo; - numero del Cdc convalidato (*); - numero della Car (*); - mansione(i); - data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento; 	<p>ARTICOLO 24</p> <p><i>Informazioni a fini statistici</i></p> <p>1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato IV unicamente a fini di analisi statistica. Tali informazioni non possono essere utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica e il loro impiego è limitato esclusivamente agli Stati membri e alla Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a fini di analisi statistica, per le finalità di cui all'Allegato II, lettera B), punto 4 del presente decreto e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche.</p>	



Testo della direttiva 2008/105/CE consolidata con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159	Decreto legislativo 71/2015 coordinato con le modifiche apportate dello schema di decreto legislativo	Note
<ul style="list-style-type: none">- data di scadenza;- stato del certificato;- limitazioni. <p>Convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi (Car):</p> <ul style="list-style-type: none">- codice unico del marittimo, se disponibile (*);- nome del marittimo (*);- data di nascita del marittimo;- nazionalità del marittimo;- sesso del marittimo;- Stato che rilascia il Cdc originale;- numero del Cdc originale (*);- numero della Car (*);- mansione(i);- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;- data di scadenza;- stato della convalida;- limitazioni. <p>2. Gli Stati membri possono fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento (Cda) rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- codice unico del marittimo, se disponibile (*);- nome del marittimo (*);- data di nascita del marittimo;- nazionalità del marittimo;- sesso del marittimo;- numero del Cda (*);- mansione(i);- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;- data di scadenza;- stato del Cda.		

Articoli da 2 a 5 della direttiva (UE) 2019/1159	Articolo 21 dello schema di decreto legislativo di recepimento	Note
ARTICOLO 2 Abrogazione La direttiva 2005/45/CE è abrogata.		L'articolo 2 della direttiva abroga la direttiva 2005/45/CE



Articoli da 2 a 5 della direttiva (UE) 2019/1159	Articolo 21 dello schema di decreto legislativo di recepimento	Note
<p>ARTICOLO 3 <i>Recepimento</i></p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		L'articolo 3 della direttiva individua termine e modalità di recepimento
<p>ARTICOLO 4 <i>Entrata in vigore</i></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>		L'articolo 4 della direttiva disciplina l'entrata in vigore della direttiva
<p>ARTICOLO 5 <i>Destinatari</i></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>		L'articolo 5 della direttiva individua i destinatari
	<p>ART. 21 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	L'articolo 21 dello schema è relativo alla clausola di invarianza finanziaria del decreto legislativo

RELAZIONE TECNICA
Descrizione dell'innovazione normativa
SEZIONE I

A) Titolo del provvedimento:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare.

B) Amministrazione e altro soggetto proponente:

Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Concertanti: Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, dell'istruzione e dell'università e della ricerca.

C) Tipologia dell'atto:

La legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 28 e l'Allegato A, n. 28, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare.

Il citato articolo 28 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159. La suddetta disposizione non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato ed i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

La direttiva (UE) 2019/1159 (in seguito, "direttiva") modifica la direttiva 2008/106/CE, recepita con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. Oltre a disposizioni inerenti alcune definizioni ed alcuni obblighi in capo alla Commissione europea, le principali innovazioni introdotte dalla nuova direttiva del 2019 riguardano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Riconoscimento non completamente assicurato dalla direttiva 2005/45/CE, a causa del fatto che le disposizioni di detta direttiva, che pur disciplinava il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, contiene definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, nella sua versione modificata («convenzione STCW»), recepita a livello unionale proprio dalla direttiva 2008/106/CE.

Occorre pertanto modificare il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, al fine di riflettere le modifiche internazionali e le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare medesima.

Pertanto, il recepimento della direttiva dovrà semplicemente allineare le disposizioni della normativa nazionale a quelle dell'Unione, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

Quanto ai criteri direttivi, concernenti l'introduzione delle definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», trattasi di disposizione di tipo ordinamentale finalizzata all'individuazione dell'ambito spaziale di applicabilità della direttiva 2008/106/CE.

D) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 21).



E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato:
Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Per quanto di interesse, ai fini della presente relazione, rileva il contenuto dell'articolo 21 dello schema che, oltre a recare la rituale norma in tema di invarianza finanziaria della spesa, sancisce che, rispetto alle innovazioni del quadro normativo apportate ed in linea con gli indirizzi degli organi di vigilanza finanziaria, l'attuazione degli adempimenti discendenti dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 comporta l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si sottolinea, a tal riguardo, come dal provvedimento non derivano, in effetti, nuovi o maggiori oneri, rispettivamente per personale, dotazioni ed infrastrutture, rispetto ai limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente che supportano la dotazione organica e l'attività di istituto delle altre Amministrazioni interessate al presente decreto. Di seguito, una analitica descrizione degli articoli e degli allegati dello schema di provvedimento.

ARTICOLO 1

Modifica l'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 per meglio definire il campo di applicazione del provvedimento, prevedendone l'applicazione, oltre che ai marittimi italiani e a quelli comunitari, a quelli di Paesi terzi con i quali le amministrazioni competenti abbiano stipulato un accordo di reciproco riconoscimento. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2

Modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 per aggiornare i riferimenti nello stesso contenuti. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 3

Modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 al solo fine di allineare il testo a disposizioni intervenute dopo l'approvazione del suddetto decreto legislativo. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 4

Modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione, oltre che alla Commissione europea, anche all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), come peraltro già avviene in adempimento delle obbligazioni internazionali connesse all'appartenenza dell'Italia all'IMO. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 5

Apporta modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo, in particolare: ai commi 3 e 7 specificando le singole autorità competenti; al comma 4, lettera b), eliminando il riferimento all'esperienza pratica per l'utilizzo dei simulatori, al comma 5 inserendo il riferimento al certificato di addestramento. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 6

Modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. Vengono inseriti i commi 12-bis e 12-ter per prevedere, a tutela della sicurezza della navigazione e in ottemperanza alle previsioni di cui



alla regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, che i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. Detta conoscenza viene certificata dalla compagnia di navigazione. Inoltre, si prevede, in attuazione dell'articolo 1, punto 2), lettera b) della direttiva, che la convalida di riconoscimento è rilasciata previa verifica dell'autenticità del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari. Il comma 14 viene modificato con l'inserimento della previsione che il comandante della nave può custodire i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi, oltre che nel classico formato cartaceo, anche in formato digitale. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 7

Modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie di propria competenza, comunicano eventuali pratiche fraudolente riscontrate, oltre che alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, anche all'Organizzazione internazionale marittima (IMO), come peraltro già avviene in adempimento delle obbligazioni internazionali connesse all'appartenenza dell'Italia all'IMO. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 8

Modifica l'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. Viene richiamato, nel novero delle autorità competenti che garantiscono che le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, di convalida di riconoscimento e di rinnovo siano costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti, anche il Ministero dell'istruzione, prevedendo altresì che la relazione sull'esito della valutazione sia trasmessa, oltre che alla Commissione europea, anche all'Organizzazione internazionale marittima (IMO), analogamente a quanto previsto negli articoli precedenti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 9

Modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. In particolare, al comma 1 viene inserita la lettera c-bis) nella quale si richiede che per il rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento i lavoratori marittimi che abbiano effettuato l'addestramento all'estero devono aver sostenuto con esito favorevole l'esame atto a dimostrare il possesso delle relative competenze. Al comma 1, lettera d), viene inserita la previsione dell'emanazione di provvedimenti delle autorità competenti di cui all'articolo 3 per stabilire le modalità di svolgimento dell'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW. La modifica apportata al comma 7 mira a prevedere che le dispense concesse ai sensi del punto 3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 10

Modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 per integrarne la previsione di cui al comma 6, concernente la possibilità, in casi di urgenza, di permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico e nei casi espressamente disciplinati, prevedendo che detta autorizzazione possa essere rilasciata, oltre che dall'autorità marittima, anche dagli uffici consolari, onde prevedere le stesse condizioni per gli imbarchi



su territorio nazionale e quelli che avvengono all'estero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 11

Modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. All'alinea del comma 1 si prevede che sono esclusi dalla dimostrazione, quinquennale, del mantenimento dei requisiti prescritti per i comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu), vv) e zz), rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, oltre che i soggetti di cui al capitolo VI, già previsti, anche quelli di cui al capitolo V, regola V/3 (comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF). Per coloro che devono, invece, procedere al rinnovo quinquennale del certificato, è ora prevista (comma 1, lettera b), dell'articolo 13, come modificato) la dimostrazione di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW. Inoltre, viene inserito il comma 2-bis al decreto legislativo, che prevede che i comandanti e gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari, devono soddisfare i requisiti previsti al comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, devono dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 12

Modifica l'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 specificando, al comma 1, lettera b), che la compagnia di navigazione deve assicurare che a bordo delle proprie navi l'equipaggio sia formato anche in conformità alle disposizioni in materia di organizzazione del lavoro a bordo. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 13

Modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 al fine di correggere un refuso, indicando il corretto riferimento all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 in luogo dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 14

Modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 specificando, al comma 6, che durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualità di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese non membro dell'Unione europea osservino il presente articolo. Il riferimento ai Paesi non membri si rende necessario per correggere un refuso, atteso che decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 si applica, esclusivamente, alle navi battenti bandiera non italiana. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 15

Modifica l'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 inserendo, al comma 1, una specifica relativa al riconoscimento dei certificati che abilitano il marittimo a lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacità specifica attestata dal certificato di addestramento. Al comma 2, si prevede che la Capitaneria di porto accetti l'attestato di addestramento a seguito della presentazione dell'attestazione di superamento, con esito favorevole, dell'esame finale da parte del marittimo sostenuto presso un istituto, ente o società italiani riconosciuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 16



Modifica l'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 in tema di riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento rilasciato da un Paese terzo ai sensi della regola I/10 della Convenzione STCW, presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, fornendo, a sostegno della domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la domanda di riconoscimento in questione è già prevista dal vigente decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e che la modifica apportata si limita a meglio specificare modalità e documentazione a corredo della suddetta domanda.

ARTICOLO 17

Modifica l'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 ed incide specificamente sul comma 10 prevedendo che al fine della determinazione della reiterazione delle violazioni della stessa indole che giustifichi la revoca dell'autorizzazione rilasciata a istituti, enti o società, non sono considerate le violazioni di lieve entità di cui al comma 11. La disposizione, che si limita a meglio specificare quella vigente in tema di reiterazione delle violazioni, è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 18

Modifica l'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 al fine di allineare la disposizione sulla trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea con la previsione di cui all'articolo 1, punto 10), della direttiva, concernente le finalità della suddetta trasmissione, già attuata in virtù della disposizione attualmente vigente. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 19

Sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e prevede delle disposizioni transitorie al fine di recepire la previsione contenuta nell'articolo 1, punto 6), lettera c) della direttiva, concernente la necessità di procedere ad un confronto dei livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 20

Modifica l'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sostituendo la Regola V/2, concernente i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri, ed inserendo le Regole V/3 e V/4 concernenti, rispettivamente, i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF e i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 21

Introduce la clausola di invarianza finanziaria. Lo schema di decreto in esame non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle Amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato. Alla luce di quanto illustrato, e a maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate, è stato comunque previsto il presente articolo contenete espressamente la clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le autorità



competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

ALLEGATI I E II

Modificano l'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come descritto in relazione all'articolo 20 dello schema.

F) Descrizione sintetica degli articoli citati nella sezione I

Nessun articolo del provvedimento è stato citato nella sezione I in quanto lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la pertinente clausola di neutralità finanziaria.

G) Effetti finanziari a carico dello Stato

- Nuovi o maggiori oneri

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 21).

- Nuove o maggiori entrate

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori entrate per la finanza pubblica.

H) Effetti finanziari a carico delle altre pubbliche amministrazioni

- Nuovi o maggiori oneri

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per le altre amministrazioni pubbliche. A garanzia di ciò, è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 21).

- Nuove o maggiori entrate

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori entrate per le altre amministrazioni pubbliche.

ALLEGATO

Prospetto riepilogativo

degli effetti dell'intervento normativo sui saldi di finanza pubblica

Non viene allegato il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore dell'emanando decreto, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziarie, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto - come indicato - dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

3 AGO. 2021



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)
(all. “A” della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare.

Referente: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Le ragioni del presente schema di provvedimento vanno ricercate nella necessità di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, in attuazione della delega di cui all'articolo 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

La direttiva 2008/106/CE, modificata dalla direttiva che si sta recependo, è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. Occorre, pertanto, aggiornare alcune disposizioni di detto decreto legislativo, recependo le disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1159 che è entrata in vigore ad agosto 2019 ed indica, quale termine di recepimento, il 2 agosto 2021.

La direttiva che si recepisce richiede il riconoscimento delle varie tipologie di certificati rilasciati da uno Stato membro, indipendentemente dalla cittadinanza del marittimo. Infatti, lo spirito della direttiva è quello di attuare uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo, ossia di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione. Tale circolazione contribuisce a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, evitando così una situazione in cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale adeguatamente formato della giusta combinazione di capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è ritenuto essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare.

Nel recepire le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1159, lo schema modifica il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e nel dare attuazione alla delega, in ossequio alla previsione di cui all'articolo 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53, si procede a fornire una definizione di “acque protette” e “acque adiacenti alle acque protette”, sulla scorta dell'analisi svolta dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto che, con il contributo della rappresentanza italiana presso l'UE, ha svolto un'indagine preordinata ad acquisire informazioni circa gli orientamenti degli Stati membri in ordine alla definizione, nel loro diritto interno, di “*sheltered waters*”.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti fonti:

- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 28 e l'allegato A, n. 28;
- la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
- il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
- il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
- il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);
- il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, recante attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;
- il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il recante regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il decreto del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007, recante procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2007.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento proposto modifica il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

L'esigenza, come già illustrato, è nata dalla necessità di aggiornare la normativa in materia di riconoscimento dei certificati rilasciati ai lavoratori marittimi in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni internazionali. In particolare, si evidenzia che la Convenzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) STCW '78, come emendata, ratificata dall'Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739, stabilisce gli *standards* di addestramento, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare. In data 7 luglio 1995 i Paesi aderenti all'IMO hanno emendato l'Annesso alla Convenzione suddetta con la Risoluzione 1, mentre con la Risoluzione 2 è stato adottato il Codice STCW.

La Convenzione è entrata pienamente in vigore il 1° febbraio 2002. Nel giugno 2010 sono stati adottati a Manila gli emendamenti alla Convenzione in parola. Ulteriori disposizioni della Convenzione, come emendata, sono oggetto della direttiva (UE) 2019/1159 che apporta modifiche alla direttiva 2008/106/CE, recepita con il decreto legislativo n. 71 del 2015.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento, in virtù della sua natura e dei contenuti in esso richiamati, non presenta alcun profilo di incompatibilità con i principi costituzionali. Il testo risponde infatti agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'Unione europea anche con riferimento all'articolo 10 della Costituzione, nonché alla sopra richiamata ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) STCW '78. Inoltre, il provvedimento non presenta profili di incompatibilità costituzionale, investendo la materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione (ordine pubblico e sicurezza, nella fattispecie sicurezza della navigazione) e di cui all'articolo 104, comma 1, lettere v) e ll) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pertanto, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute all'amministrazione statale le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima. La materia è ascrivibile a profili afferenti all'ordine pubblico e alla sicurezza, materia di esclusiva competenza statale. Il provvedimento, avendo come unico destinatario l'amministrazione statale, non confligge, pertanto, con le attribuzioni regionali. La sicurezza della navigazione, infatti, va ricondotta alla competenza statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per le motivazioni che seguono. In primo luogo, l'esigenza di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella navigazione (equipaggio e passeggeri) anche attraverso prescrizioni inerenti le ispezioni che mirino ad accertare la sussistenza ed il permanere del grado di sicurezza richiesto, pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma del citato articolo 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia "ordine pubblico e sicurezza a esclusione della polizia amministrativa locale". In secondo luogo, in quanto funzionale alla tutela dell'incolumità personale, le prescrizioni tecniche sulla sicurezza della navigazione mirano senza dubbio a prevenire una serie di reati a esse collegati, come l'omicidio colposo e le lesioni colpose; pertanto, la collocazione della sicurezza della navigazione, sotto questo profilo, nella citata materia è pienamente in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che riferisce la "sicurezza" prevista dalla ricordata norma costituzionale all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico. Si precisa, infine, che con la sentenza n. 209 del 2000 la Corte costituzionale "ha ribadito che le attribuzioni nella materia dei trasporti si ripartiscono sulla base di criteri funzionali fondati precipuamente sul livello e sul tipo degli interessi da tutelare: alla competenza dello Stato è riservata esclusivamente la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone, la quale esige uniformità di parametri di valutazione per l'intero territorio nazionale; gli ulteriori profili della disciplina del trasporto, in primo luogo quelli inerenti alle modalità di gestione e di organizzazione dei relativi servizi, rientrano invece nella competenza delle regioni e delle province autonome (sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997)".

Infine, si rappresenta che lo schema in oggetto, avendo ad oggetto il riconoscimento dei certificati dei lavoratori marittimi, rientra nella previsione di cui all'articolo 104, comma 1, lettera ll, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede il mantenimento all'amministrazione statale delle funzioni relative al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazione e con esito positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano specifici pronunciamenti giurisprudenziali nella materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ed essendone diretta attuazione, se ne adegua pienamente. Lo schema che si propone è compatibile con l'ordinamento europeo, in quanto deriva dal recepimento della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio. Lo schema di decreto legislativo recepisce fedelmente il contenuto della direttiva, per le parti che richiedono un recepimento nell'ordinamento giuridico.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il decreto è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali già assunti ed efficacemente perseguiti dall'Italia nelle materie oggetto del provvedimento.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Lo schema che si propone deriva dal recepimento della direttiva europea (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio e, pertanto, è in linea con la regolamentazione in materia degli altri Stati membri. Non si hanno particolari indicazioni al riguardo, considerato che il recepimento della direttiva è in corso pressoché contestualmente anche in altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati sono vincolati al conforme e corretto recepimento della direttiva stessa.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Sono state introdotte, in attuazione di specifica previsione contenuta nella delega di cui all'articolo 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53, le definizioni di acque protette e di acque adiacenti alle acque protette.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Per il recepimento della nuova direttiva si rende necessario modificare il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare: detto decreto legislativo ha, infatti, novellato la direttiva 2008/106/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2019/1159, che ora si recepisce.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si riscontrano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o d'interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non è prevista l'emanazione di provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici in quanto i dati utilizzati dall'Amministrazione sono stati ritenuti sufficienti.